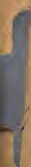
SI - PALLI
A





LEGGI PENALI

CONTENUTE

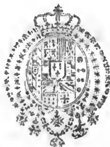
NELLA SECONDA PARTE DEL CODICE

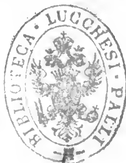
PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E CORREDATE DI UN BREVE COMENTARIO, CHE SI PUBBLICA CON REAL PRIVILEGIO

Seconda Edizione notabilmente accresciuta e migliorata, in cui a fronte di ciascun articolo del testo si trovano tutte le modificazioni e dilucidazioni, che dal 1819 epoca della pubblicazione del Codice, sono state fin'oggi portate sulle Leggi Penali da' Decreti, Regolamenti, Rescritti, Ministeriali, e Decisioni della Suprema Corte di Giustizia.







DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO
Largo S. Domenico Maggiore N.° 3.

1835.



AVVERTIMENTO.

Il presente Comentario consiste soltanto in alcune note poste a fronte ed in piedi del testo, le quali indicano,

1.° La concordanza e la connessione fra i diversi articoli delle presenti leggi, onde possano somministrarsi vicendevole lume.

2.° Il rapporto tra gli articoli delle presenti leggi, e le altre parti del Codice.

3.° Le modificazioni, e dilucidazioni che dal 1819, epoca in cui fu pubblicato il codice, sono state fin oggi portate sulle leggi penali da' Decreti, Regolamenti, Sovrani Rescritti, Circolari, Ministeriali, e Decisioni della Suprema Corte di Giustizia.

Quindi gli schiarimenti di questo Comentario non sono il prodotto di opinioni private spesso incerte e disputabili, ma tutti emanano legalmente da atti della pubblica autorità.

Napoli 25 Maggio 1835.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la domanda del Signor D. Giov.-Vittorio Englen, con la quale chiede di ristampare *un breve Comentario sulle Leggi penali e di procedura penale a fronte del testo*;

Visto il Regio Rescritto de' 19 Agosto 1819, con cui si accorda al Signor Englen, per particolari riguardi alle fatiche ed ai servigj da lui prestati, la privativa a vita della stampa di detto Comentario, senza però potersi dedurre in esempio, e senza che le Leggi inserite in esso si possano riguardare come di edizione ufiziale ed originale;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Consigliere D. Tommaso Sorrentino;

Si permette che l'indicato Comentario si ristampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato, di aver riconosciuto nel confronto uniforme la impressione all'originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO.

Pel Segretario Gen. Membro della Giunta
L' aggiunto ANTONIO COPPOLA.

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec. DELLE LEGGI PENALI.

LIBRO I.

Delle pene, e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.

LIBRO II.

De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione.

LIBRO III.



FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.



Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo risoluto di *sanzionare, e sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo pre-

cedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo:

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizj penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita dalla nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l' effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un altra posteriore; dovendo l' intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti; e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati

nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato	*Il Segretario di Stato*
Ministro di grazia e giustizia	Ministro Cancelliere
firm. MARCHESE TOMMASI.	*firm.* MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 *di Marzo* 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.



Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie;*

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare e sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legis-

lative non più osservate ne' nostri dominj al di quà del Faro dal dì 1.° di gennajo dell'anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazione militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri dominj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro

gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato	*Il Segretario di Stato*
Ministro di grazia e giustizia	Ministro Cancelliere
firm. MARCHESE TOMMASI.	*firm.* MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 26 *di Maggio* 1819.



LEGGI PENALI.

LIBRO I.

DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE.

TITOLO I.

Delle pene.

ARTICOLO 1. Ogni *reato* sarà punito, secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia.

Nessuna pena è infamante. L'infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo.

2. Il reato soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*. Per le pene crim. *V. l'art.* 3.

Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*. Per le pene correz:, *V. l'art.* 21.

Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*. Per le pene di poliz:, *V. l'art.* 36.

CAPITOLO I.

Delle pene criminali.

3. La pubblicazione de' beni de' condannati, che nelle antiche leggi del regno era

una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti:

La giustizia criminale, oltre queste pene particolari, ha delle altre comuni colla giustizia correzionale, e di polizia. *V. gli art.* 28, 29 e 44.

1.° la morte;
2.° l' ergastolo;
3.° i ferri;
4.° la reclusione;
5.° la relegazione;
6.° l' esilio dal regno;
7.° la interdizione da' pubblici ufizj;
8.° la interdizione patrimoniale.

Per gli atti dello stato civile de' giustiziati, *V. l'art.*88 *e* 90 *delle leggi civili.*

4. La pena di *morte* si esegue colla *decapitazione*, col *laccio sulle forche*, e colla *fucilazione* (1).

5. La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico.

Questo modo di esecuzione si trova letteralmente ordinato negli articoli 93, 120, 121, 155, 418,

Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione.

La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una Commessione militare (2), o da' Consigli

---

(1) Nella causa del Canonico de Luca, la Corte Suprema di Giustizia con decisione di 6 Giugno 1835, fissò la massima, che il condannato a morte può fare testamento.

(2) Le *Commissioni militari* non sono autorità permanenti, ma tribunali occasionali che il Governo crea nelle circostanze in cui per la repressione di alcuni reati che più direttamente minacciano l'ordine pubblico, si richiede maggior celerità di esempio.

di guerra ne' casi stabiliti dallo *Statuto penale militare* (1).

6. La legge indica i casi ne' quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti:

1.° esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino: *V. gli art.* 92, 133, 155, 352 n.° 2, e 353.

2.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto: *V. gli artic.* 130, e 355.

3.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto: *V. gli a.* 120 121, 123, 153. n.° 1.

4.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali: *l'uomo empio.* *V. gli art.* 93, e 120.

7. La pena dell'*ergastolo* consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, secondo i regolamenti. (2) Per gli effetti civili di questa pena, *V. l' art.* 16. *e la nota all' art.* 17.

(1) *Statuto penale militare* art. 369. Il Militare condannato a morte da un Consiglio di Guerra sarà fucilato.

(2) *Regolamento de' 16 Giugno 1824.* — È stabilito l' ergastolo nella Isola di San Stefano.

★

Le donne espieranno l'ergastolo nella casa di reclusione colle restrizioni che s' indicheranno da' regolamenti.

Per gli effetti di questa pena, *V. gli art.* 17, 19, e 54.

V. un caso di eccezione indicato nell' artic. 68.

8. La pena de' *ferri* sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini.

La prima si espia ne' *bagni*, ove i condannati strascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti.

Per le donne, *V. l' art.* 10.

La seconda si espia nel *presidio*. Per questa pena è sottoposto il condannato a' lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti (1).

La pena de' ferri verrà espiata nel presidio ne' soli casi che sono dalle leggi indicati.

9. La pena de' ferri sarà di quattro gradi eguali, ciascuno di anni sei.

Il primo comincia dagli anni sette, e termina a' dodici.

Il secondo comincia da' tredici, e termina a' diciotto.

Il terzo comincia da' diciannove, e termina a' ventiquattro.

Il quarto comincia da' venticinque, e termina a' trenta.

Per coloro che han compiuto l' anno 70 di loro età, *V. l' art.* 68.

10. Le donne condannate a' ferri saranno impiegate a' lavori nell' interno di una casa di reclusione.

(1) *Regolamenti de' 29 Maggio 1826, e de' 12 Giugno detto anno.*

11. I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo.

Per gli effetti di questa pena, *V. gli a.* 17, 19, e 34.

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni, nè maggiore di dieci.

12 La *relegazione* si esegue trasportandosi il condannato in un' isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna. (1)

Per gli effetti civili di questa pena, *V. l'art.* 18.

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti. (2)

In caso di trasgressione, la pena della

(1) *Decreto de' 4 Agosto 1825.*

La pena della relegazione inflitta a' detenuti i quali dopo il giudicato non sono stati spediti nelle Isole, dev' esser diminuita della metà pel tempo in cui essi l'avranno subita nel carcere. Quindi il periodo di sei mesi dell' espiazione di questa pena nel carcere, è calcolato per un anno.

(2) *Regolamento de' 22 Novembre 1825.*

Le Isole destinate alla relegazione sono Ventotene, Ponza, Caprì, Tremiti, Lipari, Ustica, Pantelleria, e Faviguana.

In ciascun' Isola vi sarà un Governo Militare per la *vigilanza*, e per *la disciplina* de' relegati.

Ciascuno de' relegati per condanna, o per commutazione di pena, tanto in questa quanto nell' altra parte del Regno, avrà un giornaliero sussidio di bajocchi dieci, compresovi pane, e vestiario ec. ec. ec.

V. gli art. 476 e 477 *delle leggi di proc. penale.*

relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione.

13. L'*esilio dal regno* si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi, durante il tempo della pena.

Esso è *perpetuo*, o *temporaneo*. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

In caso di trasgressione dell' esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di relegazione. Ma se la durata dell' esilio temporaneo che riamaneva al condannato ad espiare, fosse maggiore del *maximum* della relegazione, questi tornerà dopo la relegazione a subire il resto dell' esilio temporaneo.

In caso di trasgressione dell' esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusione, ed espiata questa pena, tornerà all' esilio perpetuo.

L' interdizione de' pubblici ufizj oltre l' esser pena principale, è anche pena accessoria, *V. gli art.* 17, 18.

14. L'*interdizione da' pubblici ufizj* consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe' suoi figlinoli, e col voto del consiglio di famiglia.

L' interdizione patrimoniale è pena accessoria *V. l' art.* 17.

15. L' *interdizione patrimoniale* porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio.

V. l' art. 412, e seg. *delle leggi Civili.*

L' amministrazione verrà regolata secondo le norme delle *leggi civili* per le persone interdette.

16. Il condannato all' ergastolo perde la

proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni.

V. la nota all' art. seguente.

V. pei condannati a morte la nota all'art. 4.

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi, nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successorj ed i condizionali che si verificheranno a suo favore.

Non può stare in giudizio civile nè per domandare, nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta.

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo.

17. La condanna a' ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione da' pubblici ufizj, e l'interdizione patrimoniale durante la pena. (1)

---

(1) *Rescritto de' 22 Giugno 1822. Ministero di Grazia, e Giustizia.*

Sul dubbio se possono contrarre matrimonio i condannati alle pene dell'ergastolo, de' ferri, e della reclusione, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 dello scorso Aprile, in conseguenza di correlativo avviso della Consulta generale, avuto riguardo alle prescrizioni di legge sulla privazione

V. l'art. 205 delle leggi di procedura penale.

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbian dritto.

Dispone i sussidj alimentarj in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo.

I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

V. l'art. 610, e seg. delle leggi di proc. civ.

18. La condanna alla relegazione porta seco l'interdizione da' pubblici ufizj per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata.

19. Tutti gli stranieri condannati alla

---

de' dritti civili per condanna a pene criminali, si è degnata manifestare, che i condannati ad ogni pena sieno capaci di contrarre matrimonio ecclesiasticamente, secondo le regole del Concilio di Trento; che i condannati a' ferri ed alla reclusione sieno anche capaci degli effetti civili del matrimonio, mercè l' adempimento degli atti dello stato civile, giusta le leggi in vigore; che il matrimonio de' condannati all' ergastolo debba procedere senza cotesta formalità civile, a meno che S. M. non si degni di accordarne la dispensa per particolare atto di Sovrana clemenza; e che i condannati rimangano sempre legati alle regole di disciplina de' luoghi ne' quali sono detenuti.

reclusione, o a' ferri ne' bagni o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno.

Sono espulsi ancora i vagabondi e i mendici, *V. l' art.* 302.

20. Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello ove si farà l'esecuzione, nel comune ove è il domicilio del condannato, ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati.

Per la riabilitazione de' condannati *V. l'art.* 623, e seguenti delle Leggi di proc. penale.

CAPITOLO II.

Delle pene correzionali.

21. Le pene correzionali sono
 1.° la prigionia;
 2.° il confino;
 3.° l' esilio correzionale;
 4.° le interdizioni a tempo.

Oltre queste pene, la giustizia correzionale ha delle altre comuni e colla giustizia criminale, e colla giustizia di polizia *V. gli art.* 29, 41, 43, 44, e seg.

22. La pena della *prigionia* si esegue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti.

23. I prodotti de' lavori di ciascun detenuto per causa correzionale saranno addetti

1.° a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi:

2.° alle spese comuni della casa;

3.° parte a procurargli qualche sollievo se egli ne sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo

di riserva: il tutto secondo i regolamenti.

24. Il *confino* consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un disegnato comune nell'ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia. (1)

---

(1) *Rescritto de' 13 Ottobre 1819 = Ministero di grazia, e Giustizia.*

Per la esecuzione della pena del *confino* S. M. ha sanzionato le seguenti disposizioni.

1.° I Comuni capo-luoghi di Provincia, ed i siti di reale delizia non possono essere destinati per luogo di espiazione della pena del *confino*.

2.° L'autorità cui sono affidati gli atti, e la vigilanza per la esecuzione della pena del confino, è il giudice del Circondario che l'ha pronunziata. Egli procede esclusivamente per gli atti di esecuzione; per la vigilanza è rappresentato da' suoi supplenti ne' Comuni, ov' egli non risiede: è rappresentato dal Giud. di Circond., o da' supplenti di costui ne' Comuni fuori della sua giuridizione.

3.° Dopo che la condanna alla pena del confino è passata in giudicato, il giudice spedirà e farà notificare al condannato un ordine di rendersi al comune fissato per la espiazione della pena, e di presentarsi fra un tempo determinato, che non potrà oltrepassare quindici giorni, all' autorità incaricata di vigilarne l' adempimento.

Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo sperimento del gravame presso la G. C. criminale, o presso la Corte Suprema, dovrà il Procurator Generale presso la G. C. criminale avvertirne il Giudice di Circondario, per le sopra enunciate disposizioni.

25. L'*esilio correzionale* consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati. In caso di trasgressione la pena dell' esilio si converti-

---

4.° Se il luogo destinato per la dimora del condannato sia un Comune diverso da quello della residenza del Giudice, ma sia nella di lui giurisdizione, questi contemporaneamente alla spedizione dell' ordine sopra stabilito invierà copia di tale ordine e copia della condanna al suo supplente in quel comune. Nel caso che il luogo dell' espiazione della condanna sia fuori del suo Circondario, rimetterà la copia dell' ordine, e la copia della condanna al Giudice nella cui giurisdizione trovasi compreso; e questi la rinvierà al suo supplente, se tal luogo non sia il Comune della di lui residenza.

5.° Il condannato dovrà presentarsi ogni giorno all' autorità cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della pena. Quest' autorità ove sia un supplente farà al giudice del proprio Circondario in ogni 15 giorni rapporto dell' adempimento; in caso di trasgressione ne formerà processo verbale, e glielo invierà immediatamente.

6.° Tanto nel caso di non presentazione nel termine stabilito nell' art. 3.°, quanto in caso di trasgressione all' osservanza della pena, si applicheranno le disposizioni contenute nell' art. 24 delle leggi penali: nel primo caso procederà il giudice che ha pronunciato la condanna; nel secondo caso, quegli nella di cui giurisdizione si trova il luogo della pena.

rà in altrettanto tempo di prigionia (1).

26. La prigionia, il confino, e l'esilio correzionale han tre gradi.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

---

(1) *Rescritto de' 13 Ottobre 1819 = Ministero di Grazia e Giustizia.*

Per la esecuzione della pena dell'esilio correzionale, S. M. ha sanzionato le seguenti disposizioni.

1.° Dopo che la condanna alla pena dell'esilio correzionale avrà fatto passaggio in giudicato, il Giudice che l'ha pronunziata la farà notificare al condannato, coll'ordine di allontanarsi dal distretto, e da' luoghi nella sentenza indicati fra un tempo determinato, che non potrà esser maggiore di 15 giorni.

Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo sperimento de' gravami presso la G. C. criminale, o presso la Corte Suprema, dovrà il Procurator generale presso la G. C. criminale avvertirne il Giudice del Circondario per le sopraccennate disposizioni.

2.° Darà il medesimo a' suoi supplenti ne' Comuni della propria giurisdizione, ed a tutti i Regi Giudici degli altri circondarj del distretto, avviso della condanna, e del termine sopra indicato: questi ultimi comunicheranno tale avviso a' loro supplenti ne' Comuni dov'essi non fanno residenza.

3.° In caso di trasgressione dell' esilio, o dell' ordine sopra enunciato, l'autorità che ne avrà avuto notizia, ne formerà processo verbale, e lo rimetterà al Giudice che ha profferita la sentenza. Questi procederà, a' termini degli art. 476 e seg. delle *leggi di procedura penale*, all' applicazione dell' art. 25 delle leggi penali.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

27. Le *interdizioni a tempo* consistono nel vietare al condannato, per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, uno o più de' seguenti dritti:

Per assicurare l' osservanza di questo divieto, il giudice ingiungerà al condannato un obbligo sotto alcune pene in caso di trasgressione. *V. l' art.* 43 *in fine.*

1.° di voto o di elezione;

2.° di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici;

3.° dell' esercizio de' medesimi;

4.° di un' arte o mestiere;

5.° di ottenere il permesso di asportar le armi;

6.° di accesso in alcuni luoghi;

7.° di esser adoperato come perito ne' giudizj penali;

8.° di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia;

9.° di esser tutore o curatore, eccettochè de' proprj figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia.

28. È nelle facoltà del giudice di aggiungere alla prigionia, al confino, ed all' esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de' dritti indicati nell' articolo precedente, come pena accessoria.

L' interdizione a tempo dell' eligibilità, o dell' esercizio di taluna carica o mestiere, o del voto in alcune elezioni, sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna, se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere, o brigando di essere eletto, o abusando della carica o del mestiere.

CAPITOLO III.

Delle pene comuni alla giustizia criminale ed alla correzionale.

29. Sono pene comuni alla giustizia criminale e correzionale.

1.° l'ammenda;

2.° la malleveria.

V. gli art. 35, 48, e seg.

30. Il *minimum* dell'*ammenda* criminale o correzionale è di ducati tre: per le città di Napoli, Palermo, e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *minimum* è di ducati sei. Il *maximum* di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne' casi particolari. Quando però ad un delitto viene dalle leggi applicata in termini generali l'*ammenda correzionale*, questa non sarà maggiore di ducati cento.

L'ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali.

V. l'art. 126 delle leggi di procedura penale.

31. La condanna alla *malleveria* astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a'danni ed in-

teressi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto.

32. Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell' articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia.

33. Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese, di essere nell' esercizio di un' arte o di un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d'ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un'arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tutta volta potrà essere abilitato ad uscirne,

1.° se adempia alla malleveria, a' termini dell' articolo 31;

2.° se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui la polizia medesima riconosca la verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all' obbligo di dimostrare in ogni mese di essere occupato in un' arte o in un mestiere.

34. La malleveria sarà aggiunta

1.° nelle condanne alla reclusione o a' ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio;

2.° in tutte le condanne per misfatti o delitti contra lo Stato.

V. l artic. 44. *V. pure l' a.* 122 *e* 588 *delle leggi di proc. penale.*

35. Le ammende, egualmente che le somme sopravvanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de' danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl' innocenti perseguitati per errore o calunnia ne' giudizj penali, e quindi da' danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo (1).

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle, l' amministrazione di una cassa chiamata *Cassa delle ammende*, destinata a ricevere siffatte somme.

CAPITOLO IV.

Delle pene di polizia.

Oltre queste pene che sono particolari alla giustizia di polizia, essa ha delle altre comuni e colla giustizia correzionale, e colla giustizia criminale, *V. gli art.* 40, e *seg.*

36. Le pene di polizia sono
1.° la detenzione,
2.° il mandato in casa;
3.° l' ammenda.

37. La *detenzione* si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove.

---

(1) Il Decr. de' 22 Gennajo 1822 spiega che non sono comprese nelle disposizioni di questo articolo le ammende amministrative comunali stabilite dalla legge de' 12 Dicembre 1816.

38. Il *mandato in casa* consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può esser minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di dentenzione.

39. L' *ammenda di polizia* non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo, e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *maximum* di questa ammenda è di carlini cinquantanove. *V. gli art.* 48, e 49.

CAPITOLO V.

Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale e della polizia.

40. Nella prigionia, nel confino, nell'esilio correzionale, nella detenzione, e nel mandato in casa, i giorni di pena sono interi di ventiquattr' ore.

41. Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso lo consigli, aggiungere la *pubblica riprensione*.

Questa si esegue per l' organo del giudice di circondario: in caso di appello si esegue per l' organo del presidente della gran Corte criminale, dopo passata la sentenza in giudicato. *V. l' art.* 419 *delle leg. di proc. penale.*

42. Chiunque nel caso dell' articolo precedente non accolga la riprensione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione di **Se la mancanza di rispetto degenera in ingiurie o minacce** *V. l'a.* 174.

V. anche l' art. 346 delle leggi di proced. pen.

un giorno sino a ventinove; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge.

Alla suddetta pena può essere aggiunta l' ammenda nella somma stabilita negli articoli 30 e 39, secondo le differenti giurisdizioni.

43. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche *cauzioni* ed *obblighi* dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico, ed alla loro scambievole sicurezza.

Le *pleggerie* in questo caso per l' osservanza di tali obblighi non possono esser minori, nè maggiori della somma fissata per le ammende negli articoli 30 e 39, secondo le varie giurisdizioni.

Può anche, in caso di trasgressione, ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni.

Per assicurare l' osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni dritti, a' termini dell' articolo 27, s' ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell' ammenda correzionale, o del primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, in caso di trasgressione: salve le pene più gravi che la trasgressione potrebbe per se stessa portare.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale.

44. La *confiscazione del corpo del delitto* e degl' istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a' tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. *V. l' art.* 35.

Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne' casi indicati dalla legge. *V. l' art.* 465.

45. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell' articolo antecedente sarà versato nella cassa delle ammende. *V. l' art.* 35.

46. La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e de' danni ed interessi che possono esser dovuti alle parti.

47. Il colpevole sarà condannato non solo alle restituzioni che fossero dovute, ma anche alle indennizzazioni. Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne pronunziare, anche col consenso della parte, l' applicazione ad un' opera qualunque. *V. gli art.* 3. e 4 *delle leggi di proced. penale.*

48. L' esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, a' danni ed interessi, alle spese, ed al pagamento della malleveria, sarà fatta col mezzo della coazione personale. (1) *V. l' art.* 51. *V. pure gli art.* 378, 637 639 e 645 *delle leggi di proced. penale*

(1) V. la importante nota all' art. 296 delle leggi di procedura penale.

★

49. Ne' casi di ammende o spese a favor dello Stato, se il condannato costituito in prigione in forza dell' articolo precedente dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l' azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento (1).

---

(1) *Decreto de' 23 Dicembre 1822.*

Art. 1.° L' imputato di contrabbando si reputerà povero nel solo caso, che a' termini dell' art. 7. del Decr. de' 13 Gennajo 1817, non possegga veruno stabile, non abbia veruna industria, ma viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia.

2.° Il contrabbandiere inabile a pagare le ammende sanzionate pel contrabbando, verrà in luogo delle medesime condannato alla prigionia pel tempo che sarà determinato nel seguente modo:

Se l' ammenda non eccede i duc. 100, la prigionia si applicherà nel primo grado.

Se eccede questo valore, la prigionia si applicherà nel secondo grado.

3.° Nel caso di contrabbando, che oltre l' ammenda porta a pena afflittiva, verrà con questa pena cumulata la prigionia, che in forza del precedente articolo si applicherà al contrabbandiere povero.

La espiazione delle pene cumulate sarà eseguita secondo le norme determinate nell' art. 53 delle leggi penali.

Decreto de' 16 Febbrajo 1823.

Art. 1.° Le ammende per trasgressione che in forza di disposizione di legge si sperimentano con azione civile, non rimangono estinte colla morte del trasgressore, e potrà per le medesime agirsi contra colui che lo rappresenta.

2.° Rimangono abolite colla morte del trasgres-

50. Nel caso di concorrenza dell' ammenda o della confiscazione colle restituzioni e co' danni ed interessi su' beni insufficienti del condannato, queste ultime condanne saranno preferite alle prime.

---

sore le ammende che si sperimentano con azione penale. Quando però egli vi era stato condannato prima di morire, e la condanna sia divenuta esecutiva, potrà in questo caso, per la esecuzione del giudicato agirsi contra colui che lo rappresenta, coll' azione civile.

Decreto de' 20 Giugno 1827.

Veduti i decreti de' 13 Gennaio 1817, e de' 21 Settembre 1818, del pari che il Reale rescritto de' 23. Novembre dello stesso anno, dalla combinazione de' quali risulta,

Che per la esecuzione di condanne alle spese di giustizia è ammessa la coazione personale, se il condannato possegga uno o più fondi soggetti a contribuzione maggiore di duc. sei, ovvero abbia una industria visibile; nella mancanza delle quali condizioni, oltre la inammissibilità della coazione personale, non si dà neppur luogo ad agire sopra tali fondi;

Che avverso i militari condannati alle spese di giustizia è sempre esclusa la coazione personale, salvo ad agire sopra i di loro beni;

Volendo noi determinare le norme nella esecuzione della condanna all'ammenda profferita ne' giudizj penali, abbiamo ec.

Art. 1.° Le disposizioni contenute negli enunciati decreti, e Reale Rescritto circa la condanna al rifacimento delle spese di giustizia, avranno anche luogo per la esecuzione di condanna ad ammenda profferita come *pena accessoria* ne' giudizj penali.

2.° Nel caso di condanna ad ammenda, che costituisce pena principale del reato, il condan-

V. l'art. 4 delle leggi di proced. pen.

51. Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese.

V. gli art. 1336 e seg. delle leg. civili.

Ne' casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si eseguirà il disposto dalle *leggi civili.*

CAPITOLO VII.

Delle esecuzione delle pene.

52. Ogni condanna s' intende cominciata ad espiare pe' detenuti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pe' non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva.

V. l' art. 253, in fine.

53. Quando la legge ordina che più pene sieno cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno dello stesso genere, saranno espiate l' una dopo l' altra: se sieno di genere diverso, sempre ne co-

---

náto che a norma de' decreti e del Real Rescritto espressi, avrà giustificato l' assoluta impossibilità di pagare, verrà in luogo dell'ammenda sottoposto dal giudice che l' ha pronunziata alla pena, a seconda de' casi determinati ne' segnenti articoli.

3.° Se l' ammenda è di polizia, si applicherà la pena del mandato in casa, ovvero quella della detenzione, secondo la diversità delle circostanze.

4.° Se l' ammenda è correzionale, e non eccede i duc. 100, si applicherà la prigionia del 1.° grado: il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

5.° Se l'ammenda sorpassi il valore di duc. 100, si applicherà la prigionia nel 1.° al 2.° grado.

mincerà l' esecuzione dalla pena più forte, salvo il caso dell' ammenda: e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

54. Chiunque in atto che sta espiando la pena, vien colpito da un' altra condanna o dello stesso genere, o di un genere men grave, continuerà ad espiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda. *V. l' art.* 80.

Se la seconda è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e immediatamente dopo tornerà ad espiare il residuo della prima.

TITOLO II.

Delle regole generali per l' applicazione delle pene.

CAPITOLO I.

Del passaggio da una pena ad un' altra.

55. Quando la legge stabilisce in termini generali che si applichi una pena di uno o più gradi inferiore ad un' altra, allora si osserverà la seguente gradazione:

La dimunuzione in termini generali di uno o più gradi di pena, si trova negli *art.* 66, 69, 70, 75, 140, 185, 195, 258, 298, 299, 357, 343, 362, 363, 382, 391, 399, 432, 454.

1.° morte:
2.° ergastolo:
3.° quarto } grado di ferri:
4.° terzo } grado di ferri:
5.° secondo } grado di ferri:
6.° primo } grado di ferri:

7.° reclusione:
8.° relegazione:
9.° prigionia o confino:
10.° esilio correzionale o altre pene di polizia.

I ferri nel presidio hanno la stessa gradazione de' numeri 3.°, 4.°, 5.°, e 6.°

56. Per le pene non indicate nel precedente articolo, la gradazione per passare da una pena più grave alla più lieve sarà la seguente.

I.

1.° Esilio perpetuo dal regno:
2.° esilio temporaneo dal regno:
3.° confino, o esilio correzionale:
4.° pene di polizia, esclusa la detenzione.

II.

1.° Interdizione da' pubblici ufizj:
2.° interdizione a tempo, o esilio correzionale:
3.° ammenda correzionale:
4.° pene di polizia, esclusa la detenzione.

L'accrescimento in termini generali di uno o più gradi di pena si trova negli *art.* 79, 86, 95, 149, 175, 182, 192, 236, 237, 240, 246, 256, 278, 336, 340, 341, 384, 397.

57. Il passaggio da una pena minore ad una pena maggiore sarà regolato nel modo seguente:

1.° primo, 2.° secondo, 3.° terzo } grado di prigionia:
4.° relegazione:
5.° reclusione:

6.° primo
7.° secondo
8.° terzo
9.° quarto } grado di ferri :
10.° ergastolo :
11.° morte.

I ferri, anche quando si eseguono nel presidio, prendono la stessa gradazione de' numeri 6.°, 7.°, 8.°, e 9.°, di questo articolo.

58. Per le pene non indicate nel precedente articolo, i gradi ascendono nel modo seguente.

I.

1.° Interdizione temporanea da' pubblici ufizj :
2.° interdizione perpetua :
3.° relegazione : e così progredendo successivamente, sempre con l' aggiunta della interdizione perpetua.

II.

1.° Esilio temporaneo dal regno :
2.° esilio perpetuo dal regno :
3.° primo grado di presidio : e così progredendo successivamente, sempre con l' aggiunta dell' esilio perpetuo.

III.

1.° Confino, o esilio correzionale :
2.° prigionia nello stesso grado della

pena precedente: e così progredendo successivamente.

IV.

1.° Interdizione a tempo, o ammenda correzionale:

2.° primo grado di confino: e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta della interdizione a tempo o ammenda correzionale.

59. Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

CAPITOLO II.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

V. il decreto de' 19 ottobre 1819 riportato per nota all' art. 328 delle leg. di proc. pen. V. l' art. 294 e 619 delle stesse leggi.

60. Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite (1).

---

(1) Allorchè nel 1812 fu pubblicato il codice penale, venne fissata una regola uniforme a quella stabilita nel presente articolo.

Questa regola fece allora nascere varj dubbii sul modo come essere eseguita. Quindi il Ministero di giustizia con circolare de' 12 Dicembre

CAPITOLO III.

Della volontà, della età, e dello stato dell' imputato.

61. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l' azione fu eseguita.

62. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere.

Vedi per altri casi in cui non esiste reato, *gli art.*372,373,374.

63. Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto

Vedi specialmente per le in-

1812, fissò le seguenti norme, che quì trascriviamo, potendo essere utili per la retta applicazione del presente articolo.

1.° I giudici dopo la dichiarazione di esser l'uomo tradotto a giudizio colpevole del fatto criminoso, daranno al fatto la definizione legale, secondo la legge vigente all'epoca in cui fu commesso il reato: fatta questa definizione, passeranno all'applicazione della pena secondo la stessa legge allora vigente, come se il giudizio si facesse sotto quella legge.

2.° Quindi i giudici daranno nuovamente al fatto criminoso la definizione legale secondo la legge vigente all' epoca del giudizio; e passeranno in seguito all' applicazione della pena sanzionata dalla legge medesima, come se il reato fosse commesso sotto l' impero di questa legge.

3.° Eseguita questa doppia applicazione di legge, i giudici avendo sotto gli occhi ambedue le pene applicabili, sceglieranno tra queste la più mite.

giurie ed offese contra le persone le diminuzioni di pena ordinate negli *art.* 377 a 391; o pe' reali contra le proprietà le diminuzioni ordinate negli *art.* 433, 454 e 455.

scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa.

64. I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena.

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto debbe o consegnarli a' loro parenti coll'obbligo di ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori.

65. Se ne' misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all' ergastolo, al quarto ed al terzo grado de' ferri verrà sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione.

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo o secondo grado di prigionia.

Se è incorso in pene correzionali, sarà condannato alle pene di polizia.

66. Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all' ergastolo, ed al quarte grado de' ferri vien sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio.

Tutte le altre pene criminali saranno di-

minuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio. *V. l'art.* 55.

I soli parricidi saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo.

67. Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto.

68. La pena de' ferri così ne' bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia cominciata l'esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro che abbian compiuto l'anno settantesimo.

CAPITOLO IV.

Del tentativo.

69. Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato: *V. l'art.* 55. salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge.

Questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato.*

70. Il tentativo di un misfatto che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però che ancora rimanga all' autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno

Le eccezioni indicate in questo artic. e nel precedente, sono comprese negli *art.* 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 132, 140, 185, 354, 355, 451.

della pena del misfatto consumato: salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge preveduto. Questa seconda specie di tentativo chiamasi *misfatto tentato*.

Pe' tentativi de' delitti, *V. l'art.* 452.

71. I tentativi de' delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge.

Una eccezione alla regola data in questo articolo si trova nell'*art.* 451.

72. Ne' reati mancati o tentati, in modo però che gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto tra la pena di questo reato consumato e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la più grave.

V. gli art. 137, 138, 139, 145, 156, 157, 172, 183, 193, 271, 286.

73. Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati.

CAPITOLO V.

De' complici.

74. Sono *complici* di un reato

1.° coloro che avranno dato commessione o mandato per commetterlo;

2.° coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazione o artifizj colpevoli lo avranno provocato, o avranno dato instruzioni per commetterlo;

3.° coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito

all' azione, sapendo che vi doveano servire;

4.° coloro che scientemente avranno facilitato, o assistito l'autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate.

75. I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato; i complici però designati ne' numeri 3.° e 4.° dell' articolo precedente saranno puniti con uno a due gradi meno, solamente quando nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi ne' quali la legge abbia diversamente disposto.

V. l' art. 55. Quando la diminuzione ha luogo nelle pene di polizia, si esegue sulla loro latitudine *V.,l'art.* 466.

Pe' tali casi *Ved. gli art.* 151, 192, 223, 246, 258.

76. Le circostanze personali che accrescono, tolgono o diminuiscono la pena di un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri.

V. un esempio dell'applicazione di questa regola nell' *art.* 456.

77. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra' complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell' azione, o della cooperazione costitutiva della loro reità.

CAPITOLO IV.

Della recidiva e della reiterazione.

78. È *recidivo* chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Si ha per condannato ogni individuo, contra il quale si trova profferita

irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l'esecuzione. (1)

79. Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta.

V. l'art 57.

Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell'ergastolo, esclusa la pena di morte.

80. Quando l'aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula. Se questa unione porta una pena che ecceda il quarto grado de' ferri, il condannato passerà ad espiarla nell'ergastolo, cumulando i tempi delle due pene.

81. Il condannato all'ergastolo, o colui che sta espiando nell'ergastolo la pena temporanea a' termini dell'articolo precedente, se commette un misfatto che porta il secondo grado de' ferri o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però che è stato condannato ad espiare nell'ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell'articolo 79.

(1) La Corte Suprema nella causa di Domenico Voscia, a' 18 Settembre 1818 fissò la massima che il condannato per misfatto da un Tribunale estero, se commette altro misfatto nel regno, non è recidivo.

La stessa massima fu mantenuta nella causa di Raffaele Villani, con arresto del 1 Decembre 1819.

In caso di reati che portano a pene minori del secondo grado di ferri, il condannato all' ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da' regolamenti. (1)

82. Il condannato per misfatto, se commette delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna, se questa non è ancora espiata.

83. Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata.

84. Vi ha *recidiva* di contravvenzione, quando ne' sei mesi precedenti, il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata.

85. La *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto; o il colpevole di delitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione.

86. Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata

(1) Questo regolamento è stato pubblicato sotto la data de' 9 Marzo 1835.

sempre nel *maximum* del grado. Il reiteratore di più di due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore, purchè questo aumento non porti alla pena di morte.

87. Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

88. Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

V. gli art. 635 e seg. delle leggi di proc. penale.

89. Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore a'termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell'indulto.

La stessa regola dee osservarsi ne'casi ne' quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all' istanza della parte privata.

90. La grazia del Principe che o commuta o condona una pena legalmente pronunziata, non toglie in colui che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva. *V. l' art 640 e seg. delle leggi di proced. penale.*

L' *aggraziato* sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia.

91. Qualunque *disposizione sovrana* che cancella un' azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna: e chi n' è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo nè reiteratore (1).

---

(1) Tra la *disposizione sovrana* di cui è parola in questo articolo, l' *amnistia*, e la *grazia* di cui è parola negli *art.* 89 e 90, la differenza essenziale è la seguente: la disposizione sovrana cancella il reato; l' amnistia cancella l' *azione* penale; la grazia cancella la condanna. Quindi procedono le tre diverse sanzioni, secondo la diversità de' casi.

*

LIBRO II.

DE' MISFATTI E DE' DELITTI, E DELLA LORO PUNIZIONE.

TITOLO I.

De' reati contra il rispetto dovuto alla religione.

92. Chiunque nell'empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio.

93. Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di Gesù Cristo, sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio. *V. l'art. 103.*

94. Chiunque nell'atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

95. Chiunque in eseguire il misfatto preveduto nel precedente articolo, sospinto dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale, sarà punito col grado di pena immediatamente supe- *V. l'art. 356. e seguenti.*

riore, e col *maximum* del tempo. In caso di omicidio sarà punito colla morte.

96. Chiunque nello stesso empio fine dentro i tempj medesimi, o ne' loro vestiboli, calpesta o distrugge vasi sacri o sacre immagini, o violentemente le percuote, o le infrange sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

97. Chiunque per solo fine di lucro involi da' tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consegrato, sarà punito col secondo grado de' ferri, escluso il *minimum* del tempo (1).

---

(1) Due importanti decisioni della Corte Suprema di Giustizia sono state emesse su questo articolo.

Una è de' 10 settembre 1834 nella causa di Giuseppe Santulli. Ivi si stabilisce la massima, ch'essendo la *Sagristia* parte integrante del *Tempio*, il furto di vasi sacri in essa commesso, cade nella sanzione del presente articolo.

L' altra decisione è de' 24 Settembre 1832 nella causa di Curto, e Caputo. La riportiamo testualmente.

Considerando, che per darsi luogo all' applicazione dell' art. 97 delle leggi penali, si esige cumulativamente, che l' involato oggetto sia consacrato al culto divino e sia tolto dal luogo sacro, cioè dalla Chiesa: Che per dritto Romano, e Canonico son da distinguersi le cose *sacre*, le *cose al culto divino consacrate*, e le cose *addette al servizio divino*. Che fra le prime sono comprese la Pisside, il Calice, l' Ostensorio, e le sacre Immagini, (escluse le ostie consagrate, il cui furto è punito coll' art. 99). Che tra le seconde sono compresi gli arredi simbolici che corredano la persona

98. Il furto preveduto nell'articolo precedente, se sia commesso con altre circostanze che la legge prevede come aggravanti, verrà punito col terzo grado de' ferri; purchè le stesse circostanze non portino a pene maggiori le quali saranno in questo caso applicate.

V. l'art. 407, 418 e seguenti.

99. Chiunque per solo fine di lucro involi la sacra pisside o l'ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll'ergastolo (1).

Se questo reato si commette per via discritti, V. l'art. 314 e seg.

100. Chiunque insegnando, predicando, o in qualunque modo aringando in luoghi pubblici, profferisca, senza empio fine o

---

del Sacerdote allorchè esercita le sacre funzioni. Che tra le ultime sono compresi gli ornamenti degli altari e delle immagini sacre, e tutto ciò ch'è destinato al servizio divino o ecclesiastico.

Considerando nella specie che trattavasi del furto di una campana addetta ad una cappella campestre; che un oggetto di tal natura non può comprendersi nè tra le cose *sacre*, nè tra quelle consacrate al culto divino, ma dee comprendersi tra quelle addette al servizio divino. Che perciò il reato fu erroneamente definito, e punito coll'art. 97 delle leggi penali — cassa ec. ec.

(1) *Art. 10 del decreto de' 7 Maggio 1821.*

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel codice attuale su de' reati contro il rispetto dovuto alla religione, salvo i seguenti casi: Chiunque involi la sacra pisside, o l'ostensorio colle ostie consacrate, sarà punito colla morte naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza le ostie consacrate, il colpevole avrà la pena dell'ergastolo a vita.

dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito della pubblica riprensione, e della interdizione temporanea di uno a due anni dalla carica o professione della quale ha abusato.

Se poi vi concorre l'empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito coll'esilio perpetuo dal regno.

101. La *bestemmia*, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio o de' santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell'atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punità col primo grado di prigionia, o confino (1).

---

(1) *Decreto de' 5 Giugno 1827.*

Art. 1.° — La bestemmia, o sia l'*empia* esecrazione del nome di Dio, e de' Santi, profferita in Chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita colla reclusione. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico, sarà punita colla relegazione.

2.° La bestemmia si reputa pronunziate in luogo pubblico, allorchè è profferita nelle strade pubbliche, nelle piazze pubbliche, ne' caffè, nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, ne' bigliardi, nelle Spezierie, ed in altri luoghi di abituali riunioui aperti nelle strade pubbliche, o nelle pubbliche piazze.

N. B. Si è dubitato se il solo atto materiale della bestemmia bastasse per renderla punibile, o vi bisognasse nel delinquente la intenzione di far onta alla nostra sacrosanta religione.

102. Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia (1).

103. Fuori de' casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona de' ministri del santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria.

104. Ogni altro reato non preveduto in questo titolo se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimó del tempo del grado.

Si è dubitato ancora, se l' ebrietà fosse una scusante della bestemmia.

Su tali dubbj il Ministero di Grazia e Giustizia comunicò a' 7 Febbrajo 1835, il seguente *Sovrano Rescritto.*

« S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 Gennajo scorso, ha sovranamente ordinato che ne' giudizj per reati di bestemmie non siavi luogo ad elevare quistione intenzionale, e che l'ebbrezza ne' reati stessi non sia cagione legale di scusa. »

(1) *Decreto de' 7 Maggio 1821.*

Art. 12. -- Ogni atto scandaloso, che turbi, o impedisca, o offenda il libero, e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese, o luoghi pubblici sarà punito col 1.° al 2.° grado de' ferri.

TITOLO II.

De' reati contro lo Stato.

CAPITOLO I.

De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

105. Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato, sarà punito colla morte (1). *V. l'art.* 115, e 116.

106. Chiunque per concerto con Potenze straniere o co' loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità, sarà punito colla morte. *V. l' art.* 115, e 116.

107. Chiunque appresti a' nemici mezzi efficaci a facilitar loro l' ingresso nel regno; chiunque agevoli i loro progressi, soccorrendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell' armata del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de' suoi ufiziali, de' suoi soldati o de' suoi marinari, o consegnando

---

(1) *Legge degli 8 Marzo 1826.* art. 2.
Niuno de' sudditi del Governo, sia militare o di qualunque altra condizione, potrà prestar giuramento di servizio ad una Potenza straniera, se non sotto la riserba di non portar mai le arme contra le arme del nostro Governo: in mancanza di che, egli sarà soggetto a tutte le disposizioni delle leggi penali del Regno, concernenti il caso.

a' nemici stessi, o facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra; sarà punito colla morte.

108. Chiunque scientemente e volontariamente ricetti, o faccia ricettare le spie o i soldati nemici mandati a far la scoverta, sarà punito colla morte.

109. L'arrolamento de' nazionali del regno delle Due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica, sarà punito colla morte: per servizio di Potenza alleata o neutrale, senza l'autorizzazione del Governo, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno.

110. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, sia consapevole del segreto di una negoziazione o spedizione, se lo palesi ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se lo palesi ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo.

111. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, abbia il deposito di piante o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, e ne faccia comunicazione al nemico o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se ne faccia comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno.

112. Ogni altra persona che per corruzione, o per frode, o per violenza conosca i segreti indicati nell' articolo 110, o i pia-

ni enunciati nell'articolo 111; se gli rivela o gli comunica ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punita colla morte.

Se gli rivela o gli comunica ad una Potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa, sarà punita coll'esilio temporaneo dal regno.

113. Quando colui che comunica i piani o le piante mentovate nell'articolo 111, non le abbia conosciute di ufizio, nè per incarico ricevuto, nè per via di pratiche di mezzi illeciti, allora se ne ha fatta la comunicazione al nemico, sarà punito colla relegazione: e se ne ha fatta la comunicazione a Potenza alleata o neutra, o a' suoi agenti, sarà punito col primo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori ne' casi degli articoli 106 e 107.

114. Ogni altra corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica, che, senza aver per oggetto uno de' misfatti enunciati negli articoli 106 e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato a' nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, sarà punita coll'esilio temporaneo dal regno.

115. I misfatti colpiti colla morte dall'art. 105 e seg., se non mancati, verranno puniti col terzo grado de' ferri nel presidio; e col primo al secondo, se son tentati.

116. Le pene enunciate nell'articolo 105 e seguenti saranno le stesse, anche quando i misfatti ivi preveduti sieno commessi contro gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro il nemico comune.

117. Fuori de' casi preveduti negli articoli 106 e 107, chiunque con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, sarà punito colla relegazione. Se la guerra succeda, soggiacerà alla reclusione. Verrà sottoposto a pene maggiori, se il reato o gli atti ostili vi saranno per se stessi soggetti.

118. Chiunque con qualche reato o con atti non approvati dal Governo faccia soffrire rappresaglie a'nazionali del regno delle Due Sicilie, o gli esponga a questo pericolo, sarà punito colla relegazione. Soggiacerà a pene maggiori, se gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti.

119. La *pirateria* contro a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o di nazione alleata o neutra, soggiace al quarto grado de' ferri. Se sia accompagnata da violenza
V. l'art. 418. sulle persone, sarà punita coll' ergastolo. Se vi accada omicidio, verrà punita colla morte.

CAPITOLO II.

De' reati contra la sicurezza interna dello Stato.

SEZIONE I.

De' reati contro la sacra persona del Re, e la famiglia reale.

120. L'attentato contro la sacra persona del Re è misfatto di *lesa Maestà*, ed è

punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.

La cospirazione contro la stessa sacra persona del Re è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punita colla morte e col terzo grado di pubblico esempio.

121. L'attentato contro la persona del Duca di Calabria (1) è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punito di morte, col laccio sulle forche, e col terzo grado di pubblico esempio.

La cospirazione contra la sua persona è anche delitto di lesa Maestà, ed è punita di morte col primo grado di pubblico esempio.

122. L'attentato o la cospirazione contra le reali persone che compongono la famiglia regnante, è punito colla morte.

Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; da' figli e da' fratelli del Re; dalle loro mogli e figli maschi; e dalle loro figlie femmine, come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito.

123. È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Govèrno, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale.

(1) Il figlio primogenito del Re del Regno delle due Sicilie, immediato successore della corona è contraddistinto col titolo di Duca di Calabria = Art. 1.° dell'atto Sovrano de' 4 Gennajo 1817.

124. L'attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all' esecuzione di ciascuno de' misfatti contemplati negli articoli precedenti.

125. La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui.

126. Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, allora l' autor del progetto nel caso dell'articolo 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal regno; e nel caso degli articoli 121, 122 e 123 sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno.

SEZIONE II.

Dell'uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

V. gli art 164 *e* 226.

127. Chiunque senza dritto o motivo legittimo prenda il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; qualunque comandante che ritenga unita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento; sarà punito colla morte.

128. Nel caso dell' articolo precedente il misfatto mancato è punito colla reclusione, ed il tentato colla relegazione.

129. Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, armandogli o inducendogli ad armarsi gli uni contro gli altri, è punito colla morte.

130. Chiunque porti la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni, o contro una classe di persone, è punito colla morte e col secondo grado di pubblico esempio.

131. Chiunque nel caso de' due precedenti articoli prenda parte attiva negli omicidj, nelle devastazioni o ne' saccheggi, è punito colla morte.

132. Ne' casi preveduti ne' tre articoli precedenti il misfatto mancato è punito come il consumato: il tentativo, la cospirazione, o l'attentato son puniti col secondo al terzo grado de' ferri. *Vedi gli art.* 124, *e* 125.

133. Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego, o un comando; chiunque avrà scientemente e volontariamente somministrato ad esse o proccurato convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto; sarà punito colla morte.

L'organizzatore, o chi vi avrà esercitato impiego o comando, subirà la morte col primo e secondo grado di pubblico esempio.

134. Gl'individui indicati nel precedente articolo saranno egualmente puniti colla

morte, quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o d'una università di cittadini, o per commettere uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, e negli articoli 129 e 130.

135. Tutti gli altri individui delle bande suddette non indicati ne' due precedenti articoli, quante volte sièn presi ne' luoghi della riunione sediziosa, saranno puniti nel modo seguente.

Se la banda abbia avuto per oggetto uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, saranno puniti di morte. Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli articoli 129, 130, 133 e 134, saranno puniti col secondo al terzo grado de' ferri: salve le pene maggiori pe' misfatti di cui avessero potuto rendersi colpevoli.

136. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero alle sudette bande, saran puniti col primo al secondo grado de' ferri.

Se lo somministrino abitualmente, ed in modo che senza di questo ajuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi, saran puniti colla morte.

137. Non verrà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di associazione in bande,
V. l' art. 160. o per lo solo fatto di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimen-

to delle autorità civili o militari, o anche prima, ne faccia seguire l'effettivo scioglimento, o ne arresti il capo o comandante.

138. Similmente non verrà pronunziata alcuna pena pel fatto di associazione in banda, o di sedizione, contra coloro che avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate, e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo, purchè in questo caso concorra la circostanza che sieno presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza e senza armi vietate. *V. gli art. 158, e 185.*

Non concorrendovi la sopraddetta circostanza, anzi al contrario se sieno stati presi dopo aver opposto resistenza alla forza pubblica o con armi vietate, soggiaceranno al *maximum* della pena di questi reati.

139. Le persone che, a' termini de' due articoli precedenti, sono esenti da pena, potranno ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria. Saranno inoltre punite de' reati particolari che avessero personalmente commessi.

SEZIONE III.

Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

140. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia

provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti negli articoli 120 e seguenti, sarà soggetto alla pena del reato da lui provocato

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena discenderà di due a tre gradi.

141. Chiunque per solo disprezzo, e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi reali, statue o immagini del Re, o della real famiglia, situati ne' luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo, sarà punito colla relegazione.

V. l' art. 261.

V. l' art. 314.

142. Ogni altro discorso, o scritto o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti, e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con essi si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell'esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità.

CAPITOLO III.

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.

143. In tutti i reati preveduti negli articoli 105 e seguenti va esente da pena chiunque fra' colpevoli, prima di ogni ese-

cuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie.

144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr' ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione. *V. gli art.* 120, 121, 123.

Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori in caso di complicità. (1)

145. Chi incorre nel reato preveduto nell' articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull' appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori.

146. La reticenza preveduta ne' due precedenti articoli va esente da pena in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell' autore del reato non rivelato.

Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può esser sottoposto alla malleveria.

---

(1) *Vedi l'art. 14 della legge de' 28 Settembre 1822*, riportata per nota all' art. 309.

TITOLO III.

Delle violenze pubbliche, e delle minacce.

CAPITOLO I.

Delle violenze pubbliche.

V. l'art. 155.

147. È accompagnato da *violenza pubblica* ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori d'armi proprie.

148. S'intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

Sono *armi proprie* quelle, la di cui destinzione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Le altre non sono riputate armi, che quando si rivolgano effettivamente all'offesa o difesa; e diconsi *armi improprie.*

Sono *armi vietate* quelle che vengono disegnate per tali dalla legge o da' regolamenti di pubblica amministrazione.

149. Qualunque reato accompagnato da violenza pubblica è punito con un grado di più della pena stabilita contro il medesimo, quante volte non fosse stato accompagnato da pubblica violenza.

L'accrescimento del grado giugne sino alla morte nel caso dell'*art.* 155.

Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa

pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari.

150. La fabbricazione o lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punito col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

151. L' asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; ovvero è punito col terzo grado di confino e col *maximum* dell' ammenda correzionale.

La detenzione di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pena di polizia e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria. (1)

---

(1) Questo articolo ha sofferto molti cangiamenti, che non è necessario trascriver tutti: ecco l' ultimo stato della nostra legislazione sulla materia.

Decreto de' 21 Settembre 1827.

Art. 1.° Le Gran Corti criminali saranno competenti per tutto l' anno 1828 pe' reati di asportazione di arme vietate, applicando le pene per essi sanzionate nella Parte 2. del nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie.

Decreto de' 4 Febbrajo 1828.

Art. 1.° La detenzione di arme vietate in casa, senza licenza per iscritto della Polizia sarà punita col 1.° al 2.° grado di prigionia, e colla confisca delle arme.

2.° L' arrestato per detenzione non potrà otte-

152. Un regolamento di polizia dichiarerà quali sieno le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa.

153. Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di arme, a' termini degli articoli precedenti, sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo, di fabbricarle e di spacciarle.

154. È *comitiva armata* quella che in numero non minore di tre individui, de' quali due sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti.

V. la nota in fine dell'art. 160. Gl'individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa saran puniti col primo grado de' ferri: salve le pene maggiori ne' casi degli articoli 129 e seguenti.

155. Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una comitiva armata, o dalle divisioni, o dagl'individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune; se pure alcuno di tali reati pel sol fatto

V. la nota in fine dell' art. 160.

---

nere libertà provvisoria, giusta l' art. 132 della procedura penale.

3.° Le determinazioni contenute ne' precedenti articoli, e quella adottata col decreto de' 21 Settembre 1827 circa la competenza per l'asportazione di arme, avranno vigore per tutto l' anno 1830. N. B. *Per disposizione sovrana sono tuttavia in vigore. = 1835.*

costitutivo della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore.

L'accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà espiata col laccio sulle forche, col primo e secondo grado di esemplarità. *V. l'art.* 149.

156. Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto costitutivo della comitiva armata, contro coloro che o spontaneamente, o in seguito dell' avvertimento delle autorità civili o militari se ne sieno ritirati con presentarsi alle medesime. *V. l'art.* 137.

Possono però venir sottoposti alla malleveria.

157. Se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non possono godere il beneficio accordato nell' articolo precedente, che nel solo caso in cui prima di ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva organizzata.

158. Quante volte sia pubblicato un editto che ordini lo scioglimento o la presentazione di una comitivá, benchè questa non abbia ancora commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne faceva parte, e non ubbidisca nel termine prefisso, sarà per lo solo fatto dell'associazione armata, punito colla reclusione non applicata nel minimo del tempo. *V. l'art.* 183.

159. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino armi, munizioni, strumenti di reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, e *V. la nota in fine dell'art.* 160.

alle loro divisioni o individui, benchè non ancora abbian commesso misfatti o delitti, saran puniti colla reclusione: salve sempre le disposizioni che li soggettassero a pene maggiori per la loro complicità.

V. gli art. 74 e 75.

160. L'articolo 137 è comune agl'individui, a' complici ed a' ricettatori delle comitive (1).

CAPITOLO II.

Delle minacce.

V. gli art. 166. 173, 174, e 462 num. 5.

161. Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto, sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione: se la minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

162. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

---

(1) Riguardo alle Comitive armate, loro ricettatori, corrispondenti, somministratori di ajuti ec. le leggi penali han subito molte variazioni. Vedi i Reali decreti de' 30 Agosto 1821, de' 24 Maggio 1826 e de' 7 Dicembre 1832.

163. Ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli il colpevole sarà in oltre sottoposto alla malleveria, all' obbligo o alla cauzione. *V. gli art. 51 e 43.*

TITOLO IV.

De' reati contro l' amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni.

CAPITOLO I.

Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi de' quali essa si serve.

SEZIONE I.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

164. Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi che abbia potuto commettere, e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto ne porti seco il carattere, e salve parimente le disposizioni degli articoli 127 e 128. *Per le pene di falso, V. gli art. 287 e seguenti. V. l'art. 226.*

165. Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia,

sarà punito col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

SEZIONE II.

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti.

V. l' art. 161. Se un ufiziale pubblico impedisce il libero commercio per farlo egli stesso, la pena è indicata nell' art. 225

166. Chiunque con vie di fatto o minacce impedisca altrui l' esercizio de' proprj dritti garentiti dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve le pene maggiori, quante volte il fatto o la minaccia degeneri in reati maggiori.

167. Qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornarne i liberi suffragj de' rappresentanti de' comuni, e qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragj medesimi per ufizj o cariche che ne dipendono, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo della carica o ufizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione, o commessa la frode.

V. l' art. 35.

Il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti, saranno restituiti al doppio, e versati nella cassa delle ammende.

SEZIONE III.

Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

168. Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente

per l'esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque, e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per se stesso maggiore.

169. Chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori de' casi ne' quali la legge autorizza i privati all'arresto degl'incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado de' ferri nel presidio. *V. l'art.* 241.

170. La pena del misfatto preveduto nell'articolo precedente sarà del secondo al terzo grado de' ferri parimente nel presidio in ciascuno de' tre casi seguenti:

1.° se la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni;

2.° se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica:

3.° se l' individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte.

171. Se concorrendo nell' arresto o nel sequestro uno de' caratteri espressi nell'articolo precedente, le offese sien del genere di quelle che costituiscono un misfatto, o sieno state eseguite con tormenti di corpo, la pena sarà quella del quarto grado de' ferri. *V. l'art.* 356 *e seguenti.*

172. La pena dell' arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia, se il colpevole, pria di aprirsi un procedimento, abbia renduta la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell' arresto, della detenzione o del sequestro; purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l' intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pe' misfatti commessi in questo tempo. (1)

CAPITOLO II.

Degli oltraggi e violenze contro la persona de' depositarj dell'autorità e della forza pubblica.

173. Chiunque con violenza o minacce costringa un ufiziale pubblico, un agente o incaricato di un' amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipen-

---

(1) Si è dubitato se la mitigazione ordinata in questo articolo si debba riferire al solo caso dell' art 169, o anche a' casi più gravi enunciati negli art. 170, e 171. Una Ministeriale de' 13 Novembre 1819 dichiara, che nell' interesse stesso della persona sequestrata, la mitigazione suddetta compresa nell' art. 172 dev' essere applicabile a tutt' i tre articoli precedenti. V. il *Supplimento alla Collezione delle Leggi Vol.* I. del 1820, *pagina* 17.

dente dal suo ufizio, sarà punito colla relegazione.

Quando la gravezza del caso lo esiga, la pena potrà anche ascendere alla reclusione; salve sempre le pene maggiori ne' casi particolari indicati dalla legge.

174. Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario, commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, non punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino; salvi i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori.

V. pure l'art. 546 e seguenti delle leggi di proced. penale.

Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una Corte o tribunale, la pena sarà quella della reclusione.

175. Le percosse e le ferite commesse in persona di un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, saran punite col primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persone di privati fossero punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena.

V. l' art. 356 e seguenti.

176. Se i misfatti o delitti mentovati ne' due articoli precedenti si commettano in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica, il

V. gli art. 356 e seg.; e gli art. 365 e seg.

colpevole sarà punito colla pena ordinaria del misfatto o delitto commesso : ma questa non avrà mai applicata nel minimo del grado.

177. Se le ferite o percosse mentovate nello articolo 175 producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

V. gli art. 147 e seg.

V. i decreti riportati per nota all' art. 183.

178. Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone, sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia : salva alle parti l' azione pe' danni ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro che avranno resistito.

Vedi i decreti citati nella nota all' art. 183.

179. Se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti vi ha chi impugni un' arma propria nell' atto dell' attacco o resistenza, o che sia preso con un' arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell' attacco o resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione.

180. Quante volte nel corso de' reati preveduti ne' due articoli precedenti interven-

ga un altro reato, allora la pena dovuta all' attacco o alla resistenza si confronterà con quella dell' altro reato; e contro al colpevole verrà applicata la pena più grave, non mai però nel minimo del grado.

181. La resistenza o l'attacco preveduto nello articolo 173, se viene accompagnato da pubblica violenza, sarà punito col primo grado de' ferri.

Vedi i decreti citati nella nota all' art. 183.

182. In caso di altri misfatti commessi nel corso del misfatto preveduto nell'articolo precedente, la pena di essi sarà accresciuta di un grado; e confrontata questa colla pena dovuta all' attacco o alla resistenza col carattere di violenza pubblica, si applicherà sempre la pena più grave.

183. Non sarà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di resistenza o dell'attacco mentovato negli articoli 178 e 181 contro coloro i quali, benchè abbian tentato di mettersi, o si sieno messi in azione, pure al primo avvertimento siensi ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato: salve però le pene pe'reati che han potuto esser commessi, e salva ancora l'esecuzione dell'articolo 157 pe' capi di comitiva. Nel caso dell' esenzione della pena, i colpevoli potranno esser sottoposti alla malleveria (1).

V. gli art. 137, 138, 156, *e* 158.

---

(1) *Decreto de' 9 Dicembre 1825.*

Art. 1.° Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia il carattere di violenza pubblica, contro gli agenti della pubblica forza, commesso da una o più persone in atto

184. Le disposizioni degli articoli precedenti son comuni agli attacchi o alle resistenze accompagnati da violenze o minacce

---

che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi; o di ordine della pubblica autorità, sarà punito colla relegazione.

2.° Se nel caso del precedente articolo vi ha chi impugni un'arma propria nell'atto dell'attacco, o della resistenza, o chi sia preso con arma propria anche nascosta, nel luogo medesimo dell'attacco, o della resistenza, sarà punito colla reclusione che non verrà mai applicata nel minimo del grado.

3.° Se l'attacco o la resistenza preveduti ne' precedenti articoli, vengano accompagnati da violenza pubblica, la pena sarà del primo grado de' ferri, che non si applicherà nel minimo.

4.° Ne' misfatti medesimi procederanno le G. C. speciali colle forme stabilite delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

Decreto de' 12 Ottobre 1827.

Art. 1.° Le ingiurie contro il militare in sentinella saranno punite colla relegazione.

2.° Le violenze, o le vie di fatto contro il militare in sentinella, se non abbiano prodotto nè ferita, nè percossa anche lieve, saranno punite colla reclusione.

3.° Le stesse violenze, o vie di fatto, allorchè daranno luogo a violazione di consegna di cui trovasi il militare incaricato, saranno punite col primo grado de' ferri.

4.° In ciascuno de' casi designati ne' due precedenti articoli, la pena sarà aumentata di un grado, se il colpevole nel momento delle violenze, o delle vie di fatto, impugni un'arma propria, o sia preso con tal arma nel *luogo stesso* dell' avvenimento: sarà aumentata di due gradi se il militare in sen-

contro gli ufiziali pubblici in esercizio, o per occasione dello esercizio delle loro fun-

---

tinella abbia riportato ferita, o percossa anche lieve.

5.° Il concorso della violenza pubblica ne' misfatti preveduti dagli articoli 2, 3, 4 di questa legge, porterà alla pena per ciascun di essi rispettivamente in detti articoli determinata, l' aumento di un grado, a'termini dell'art. 149 delle *leg. penali.*

6.° Le violenze, o le vie di fatto, impiegate contro il militare in sentinella per la esecuzione di un misfatto qualunque non consumato, costituiranno il *misfatto mancato.* La pena applicabile sarà quella che corrisponde al mancato misfatto, aumentata di uno a due gradi; tranne il caso in cui la medesima, eziandio aumentata, fosse minore dell'altra stabilita per le violenze, o vie di fatto, cui si è dato luogo. In tal caso sarà quest'ultima pena infllitta, ma non nell' infimo del grado.

7.° Quante volte le violenze, o le vie di fatto contro il militare in sentinella comprese in ciascuno de' precedenti articoli, per la loro natura, per lo scopo cui son dirette, per la qualità delle offese recate al militare in sentinella, o per altra circostanza qualunque, costituissero o fossero accompagnate da misfatto punibile con pena maggiore di quella in tali articoli stabilita, verrà nel confronto della pena, inflitta quella dell' enunciato misfatto, aumentata di uno a due gradi.

8.° Se le violenze, o le vie di fatto priveranno di vita il militare in sentinella, verrà per questa sola circostanza punito il colpevole colla morte.

9.° Ne' misfatti di violenza, o di vie di fatto contro il militare in sentinella, procederanno i Consigli di guerra da elevarsi in Commissione militare, a' termini del decreto de' 24 di maggio 1826, e procederanno colle forme in tal decreto e nel regolamento dell' epoca stessa determinate.

zioni, o contro gli ufiziali o agenti della polizia o della forza pubblica, quante volte sieno commessi

1.° dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o manifatture;

2.° dagl' individui ammessi ne' pubblici ospizj;

V. l' art. 608 *delle leggi di pr. penale.* 3.° da' prigioni, incolpati, accusati o condannati, benchè nell' atto del misfatto non si trovino ne' luoghi di pubblica custodia.

185. Sarà punito a' termini degli articoli precedenti chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti ne'luoghi e nelle riunioni pubbliche avrà provocato la resistenza o l'attacco preveduto negli articoli anzidetti.

Se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia o confino: ma se il reato provocato portasse per se stesso a questa pena o a pena minore, si applicherà la pena del reato provocato diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole potrà esser sottoposto alla malleveria. *V. l' art.* 31.

CAPITOLO III.

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

186. Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzii di un reato

di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per tal fatto di aver querelato o denunziato, ne' giudizj criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con un'ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizj correzionali o di polizia, col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale.

Quante volte però il reato di cui si produce la falsa querela o denunzia, sia un delitto o contravvenzione che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salve sempre le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte o di false testimonianze.

187. Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente falsi testimonj, sarà punito come il falso testimone. Se però vi è subordinazione la pena è stabilita nell' *art.* 191.

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente false carte, sarà punito come autore delle stesse.

188. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale o contro dell'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col primo grado de' ferri.

Nondimeno se l' accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo grado de' ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena.

189. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia contra l' imputato, o in favore del

★

medesimo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

190. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia.

191. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa qualunque o una promessa, sarà punito col terzo grado di prigionia. In qualunque caso, ciò che il testimone avrà ricevuto, sarà confiscato.

192. Il colpevole di subornazione de' testimonj sarà condannato al *maximum* della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col *maximum* della pena, il subornatore sarà punito col grado superiore di pena, risalendo inclusivamente alla morte.

193. Il falso testimone, egualmente che la persona che ha formato o scientemente prodotto una carta falsa, se si ritratti prima della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe stato punito di pena criminale.

Quante volte però per la falsità sarebbe stato punito di prigionia o confino, o di altra pena correzionale, allora verrà punito con una delle pene di polizia.

Quando si tratta semplicemente di falsi certificati, fuori giudizio, degli ufiz. di sanità, la pena è stabilità nell'*art.* 297.

194. I periti, quante volte scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente dieno falsi giudizj, saran puniti come falsi testimonj, a' termini degli articoli precedenti.

195. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno diminuite di un grado, se nella falsa testimonianza non si sia prestato giuramento.

CAPITOLO IV.

Degli abusi dell'autorità pubblica.

SEZIONE I.

Della concussione e corruzione de' pubblici ufiziali o altri impiegati.

196. Gli ufiziali pubblici, commessi, incaricati, gli agenti o impiegati qualunque di una pubblica amministrazione, che abbian dritto di esigere o per salario di proprie funzioni, o in favore del pubblico, derrate, o danari, o qualsivoglia altra specie di effetti, quante volte per privato profitto esigano quello che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, saran puniti con sei a dieci anni d'interdizione da' pubblici ufizj.

197. Se la indebita esazione mentovata nell'articolo precedente si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere, la pena sarà quella della relegazione.

198. L'ufiziale pubblico o impiegato che per oggetto della estorsione commetta un attentato sulla libertà di un cittadino è punito col primo grado dei ferri nel presidio: salve le pene maggiori ne' casi che

l' attentato costituisca per se stesso un misfatto più grave.

199. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a venti anni. La stessa pena gli sarà applicata, se legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge; o se si sarà, sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio o di oscurità delle leggi, negato di render la giustizia, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l' avvertimento o l' ordine de' suoi superiori.

V. l' art. 238.

200. Ogni ufiziale pubblico o impiegato cui dalla legge è data la facoltà di decidere diffinitivamente un affare, sia amministrativo, sia giudiziario, se avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo di una ordinanza, sentenza o atto qualunque che abbia diffinito l' affare, sarà punito colla relegazione, quante volte però non si tratti di materia che abbia portato ad arresto personale.

Se le offerte, promesse, doni o presenti sieno il prezzo di una sentenza o decisione, in forza di cui siasi proceduto all' arresto personale di alcuno, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

201. Se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione, con cui si pronunzia contro l' accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri

nel presidio, questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto.

202. Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di misfatto, la pena sarà quella della relegazione.

Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di delitto o di contravvenzione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

203. Nel primo caso dell'articolo precedente, il corruttore dell'ufiziale pubblico o impiegato, se sia un ascendente o discendente, o conjuge, o fratello in secondo grado, o affine ne' medesimi gradi dell'imputato, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale.

Nel secondo caso sarà punito coll' ammenda correzionale.

Per gli altri corruttori si osserveranno in tutti i casi le regole della complicità.

204. Ogni ufiziale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato subalterno che, fuori de' casi degli articoli precedenti, abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario e de' dritti autorizzati dalla legge, per fare o non fare un atto del suo ufizio, sarà punito colla interdizione da due a cinque anni dal suo ufizio.

205. Per reati preveduti negli articoli precedenti, gli ufiziali pubblici, commessi o impiegati saranno, oltre delle pene ivi

stabilite, puniti con un' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati; purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte, promesse, doni, presenti o esazioni: altrimenti l'ammenda sarà portata al doppio.

SEZIONE II.

Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori

206. Chiunque spaccia tal credito o influenza presso un ufiziale pubblico o impiegato che faccia creder dipendente da lui il piegarlo a favore dell' una o dell' altra parte, e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

207. L'avvocato o patrocinatore che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell' oggetto controverso, sarà punito colla interdizione dal suo ufizio da due a cinque anni, e con un' ammenda non minore di ducati cinquanta, nè maggiore di ducati dugento.

208. L'avvocato o patrocinatore che, dopo aver già incominciato la difesa di una parte, passa senza di lei consenso alla difesa dell' altra parte, mentre è ancora in contraddizione della prima, o di coloro che han causa da essa, sarà punito colla interdizione dal suo ufizio per cinque anni, e con un'ammenda da cento a trecento duc.

209. L'avvocato o patrocinatore che per doni, presenti, offerte o promesse, tradisca il suo cliente, in modo che per effetto della sua frode, o della sua frandolenta omessione, questi perda la causa, o si prescriva un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione diffinitiva, sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo che da ogni pubblico ufizio, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati.

210. Quante volte la prevaricazione dell'avvocato o patrocinatore sia a danno dell'accusato, sarà punita ne' giudizj correzionali colla interdizione perpetua non meno dal proprio, che da ogni pubblico ufizio, con un'ammenda da cento a quattrocento ducati, e colla relegazione; e ne' giudizj criminali, colla reclusione, colla interdizione perpetua e coll' ammenda da cento a mille ducati.

211. La *prevaricazione* ne' giudizj di polizia sarà punita coll'interdizione dell'ufizio non minore di due anni, col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

212. Le pene stabilite negli articoli 206 e seguenti s'intendono sempre senza pregiudizio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione degli ufiziali pubblici o impiegati, quante volte gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in questa specie di reati (1).

Per le pene di falso, *V. l'art.* 281, 287 *e seg.* Per le pene di calunnia, *Vedi l'art.* 186 *e seg.* Per le pene della corruzione, *V. l'art.* 196 *e seguenti.*

(1) Altri doveri de' difensori sono compresi nelle

SEZIONE III.

Della malversazione de' funzionarj pubblici.

213. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque che o apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona prenda un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti o amministrazioni, sia che egli ne abbia in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sia che l'avea nel tempo in cui queste aggiudicazioni, appalti o amministrazioni son cominciate, verrà punito con sei a venti anni d'interdizione da' pubblici ufizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati.

214. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque sarà ugualmente punito con sei a venti anni d'interdizione da' pubblici ufizi, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati, quando prenda un interesse privato in un'affare sul quale egli è incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento.

215. Quante volte nel caso de' due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolento commesso all'amministrazione cui l'affare si appartiene, la pena è del primo grado de' ferri nel presidio.

216. Il percettore, l'incaricato di una percezione, il depositario di pubblica da-

---

leggi di procedura penale, art. 172 173, 559, 560, 561 e seguenti. V. detti articoli.

naro, e chiunque è tenuto a rendimento di conti verso il pubblico, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quante volte abbia distornato o sottratto danari pubblici o privati, carte di credito, che li rappresentano; o documenti, titoli, atti o effetti mobiliari, che erano in suo potere per cagione delle sue funzioni.

217. Quante volte la distornazione o la sottrazione, ai termini dello articolo precedente, non abbia avuto per oggetto il privato profitto; ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico diverso da quello della loro destinazione, il colpevole sarà punito con sei a dieci anni d'interdizione da' pubblici ufizj.

218. Saran puniti colla interdizione a tempo dalla carica gli ufiziali designati nell'articolo 216, che per eccesso di confidenza o per negligenza trascurino negl'introiti o negli esiti le forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti.

Se da ciò nascesse danno all'erario pubblico, saran puniti, oltre l'interdizione a tempo, col doppio del danno.

SEZIONE IV.

Sussistenze pubbliche; pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercj incompatibili colle cariche.

219. Qualunque ufiziale pubblico, qua-

lunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l' incetto de' generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commessione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla relegazione.

220. Ogni persona che o individualmente o come membro di compagnia sarà incaricato in tempo di guerra di provvisioni, di appalti o amministrazioni per conto delle armate di terra e di mare, e che, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servigio di cui è incumbensato, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso d' intelligenza col nemico. In tempo di pace sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

V. l'art. 107.

221. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti incaricati o salariati dal Governo, se abbiano prestato ajuto a' colpevoli disegnati nell' articolo precedente per far mancare il servizio, saran puniti come complici.

222. Coloro che negl' incanti delle proprietà, dell' usufrutto, della locazione delle cose immobili o mobili, o di un appalto o obblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli oblatori con minacce, doni, promesse, o producendo offerte supposte, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll' ammenda.

223. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti o incaricati dal Governo, complici de' reati

menzionati nell' articolo precedente, saran puniti colla relegazione.

224. Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn' Intendente o sottintendente che ne' luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di generi che non gli provvengono dalle sue proprietà, sarà punito coll' interdizione a tempo dalla carica.

225. Se al caso descritto nell' articolo precedente si aggiunga che l' ufiziale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de' nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione.

SEZIONE V.

Dell' esercizio abusivo di autorità, e dello abusivo rifiuto d' interporla.

§. I.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.

226. Ogni ufiziale pubblico o impiegato destituito, richiamato ad altre funzioni, interdetto o sospeso, se dopo averne avuto legalmente notizia, abbia continuato nell' *V. gli art. 127 e 164.*

esercizio della carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

227. Qualunque concerto tra' depositarj dell' autorità pubblica, di misure riprovate dal Governo, e che sieu dirette ad impedire l'esecuzione delle leggi e degli ordini del Governo stesso, sarà punito colla relegazione.

228. Se il concerto preveduto nell'articolo precedente abbia avuto luogo tra le autorità civili ed i corpi militari, o i loro capi, coloro che ne sono gli autori o provocatori, saran puniti colla reclusione.

Gli altri colpevoli saranno puniti colla relegazione.

229. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che, senza fine di privato lucro, aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi, sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica. *V. l'art.* 196.

230. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che ordini o richiegga l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione d'una sentenza, decisione, ordinanza o mandato di legittima autorità, sarà punito colla relegazione.

231. L'ufiziale pubblico dell'ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l'esecuzione degli ordini emanati dagli ufiziali pubblici dell' ordine amministrativo; l'ufiziale pubblico dell' ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l'esecuzione di sentenze o decisioni giudi-

ziarie, sarà punito coll'interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni.

232. Ove i reati preveduti negli articoli precedenti abbiano i caratteri di alcuno de' casi divisati nel titolo *de' reati contro lo Stato*, saran puniti colle pene ivi enunciate.

V. l' art. 105 e seg.

§. II.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

233. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che col carattere della sua carica s' introduca nel domicilio di un cittadino fuori de' casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà punito coll' interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno.

V. gli art. 16, 61, 62, 63, delle leggi di proc. pen.

234. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che comanda o commette qualche atto arbitrario, sia contra la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà punito colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l' atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o un interesse privato, l' ufiziale pubblico che lo comanda o commette, sarà in oltre punito colla relegazione: salve le pene maggiori ne' casi stabiliti dalle leggi.

Se nondimeno egli giustifichi di aver agito d' ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente

dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata a' superiori che han dato l'ordine.

235. I danni ed interessi dovuti per causa degli attentati indicati nell'articolo precedente non potranno in alcun caso essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascun individuo.

236. Se i reati enunciati nell'articolo 234 sien serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, saran puniti col primo grado de' ferri nel presidio: se però il misfatto commesso sia punibile per se medesimo col primo grado de' ferri o con pena maggiore, la pena verrà accresciuta di un grado.

Sul metodo da accrescere il grado della pena, *V. l'art.* 57.

237. L' ufiziale pubblico, o esecutore de' mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, che nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, usi o faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso.

§. III.

Delle omessioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti.

V. l' *art.* 600 e 601 *delle leggi di proc. penale.*

238. Gli ufiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali omettono o ricusano di deferire ad un ri-

chiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, nè giustificano di averlo denunziato alle autorità superiori, saran puniti colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni.

239. I custodi o carcerieri che abbiano ricevuto un prigione senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall' ufizio.

V. l' art. 595 delle leggi di pr. penale.

240. I custodi o carcerieri che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarj su'detenuti, o restrizioni non permesse da'regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia.

Vedi l'art. 607 delle leggi di proc. penale.

In caso che le restrizioni o atti arbitrarj suddetti degenerassero in sevizie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col 1.° grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado.

241. Sarà punito coll' interdizione temporanea dalla carica l' ufiziale pubblico che senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni.

Questo articolo punisce la semplice detenzione in luoghi diversi dalle pubbliche prigioni. Ma se l' arresto è arbitrario è punito con gli *art.* 169 a 172. *V. pure le leg. di pr. pen. art.* 589 590, 591.

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servigio legalmente dovuto (1).

242. Ogni comandante, ogni ufiziale o

(1) Riportiamo qui, sebbene estraneo alla materia, il *decreto de' 9 settembre 1823 pe' coscritti* i quali si rendono inabili al servizio militare.

Art. 1.° Ogni individuo soggetto alla leva, che

sotto-ufiziale della forza pubblica, che, dopo esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile, abbia ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, verrà punito col primo grado di prigionia.

V. le leggi di proc. penale art. 74. 82, 83 e 84.

243. I testimonj o periti che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saranno puniti col primo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto (1).

SEZIONE VII.

De' reati degli ufiziali dello stato civile.

244. L' ufiziale dello stato civile, o l'incaricato del registro o della conservazione de' registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino, con un'am-

---

prima o dopo il sorteggio siasi per fatto proprio reso inabile a servire per mezzo di mutilazione, o coll' applicazione di caustici, o facendosi strappare i denti o procurandosi delle infermità, o in qualunque altro modo, sarà punito col minimum del 3.° grado di prigionia correzionale.

(1) Le pene stabilite in questo articolo, sebbene sieno correzionali, pure possono essere pronunziate dalle G. Corti criminali contro il testimonio e perito refrattario a' loro ordini. V. *il rescritto* riportarto nel *supplimento alla Collezione delle leggi*, serie ministeriale, anno 1819. V. 2.° p. 64.

menda non maggiore di ducati cinquanta: salve le pene già stabilite ne' casi di altri reati de' quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici.

245. Il parroco o sottoparroco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'articolo 81 delle *leggi civili*, sarà punito col secondo grado dell'esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale. (1)

---

(1) *Reale Rescritto de' 21 giugno 1823.*
Il Parroco che celebra matrimonj di coscienza a norma della Bolla di Benedetto XIV, senza i documenti richiesti dell'art. 51 delle leggi civili non incorre nella pena stabilita dal presente art. 245.

Decreto de' 25 settembre 1828.
Art. 1.° I matrimonj i quali non sono accompagnati da tutte le debite forme prescritte dal Concilio di Trento, detti clandestini, ed i matrimonj i quali mancano degli atti dello Stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli art. 67 e 189 delle leggi civili, sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia. Questa pena per coloro che contraggono matrimonj clandestini, sarà non minore di un anno, nè maggiore di due; e per coloro che contraggono matrimonj i quali mancano degli atti dello Stato civile, sarà non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

2.° Alla stessa pena della prigionia andranno soggetti anche coloro i quali scientemente avranno, come testimonj, prestata la loro assistenza all' atto di clandestina contrattazione.

3.° L' azione penale per la punizione de' colpevoli di tali delitti, sarà esercitata dal pubblico ministero, senza bisogno d' istanza privata.

4.° La pena sarà espiata dagli uomini nelle pri-

Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo.

246. Fuori de' casi ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pe'

---

gioni correzionali, e dalle donne in un Conservatorio o Ritiro.

5.° Il padre, o l'avo paterno pel tempo in cui sia necessario il loro rispettivo consenso alla legittima contrattazione del matrimonio, qualora tema che alcun suo discendente voglia contrarre matrimonio clandestino, potrà farlo detenere per un periodo non maggiore di sei mesi ne' luoghi stabiliti coll'articolo precedente. In questo caso l'uomo potrà essere anche detenuto in una casa religiosa che a ciò si presti.

6.° Il presidente del tribunal civile della Provincia o Valle, sulla domanda del padre o dell'avolo paterno, ordinerà l'arresto del prevenuto, ed esprimerà nella ordinanza il luogo ed il tempo della detenzione, stabiliti dal padre, o dall'avolo.

7.° Se il padre, o l'avolo paterno sia binubo, e si tratti di figli o nipoti dipendenti da altro matrimonio, il Presidente, dopo conferitone col Proccuratore del Re, accorderà o negherà l'ordine della detenzione, e nel primo caso potrà abbreviarne la durata.

Art. 8.° La madre sopravvivente al padre ed all'avo paterno, e non rimaritata, qualora sia necessario il suo consenso alla legittima contrattazione del matrimonio, non potrà far arrestare il figlio o la figlia nel caso dello art. 5.°, se non coll'assenso di due de' più prossimi parenti paterni, ed in loro mancanca di due amici, e purchè il presidente del tribunal civile, udito il Proccuratore del Re, creda poter accordare l'arresto pel tempo che stimerà fra l'enunciato periodo di sei mesi.

reati commessi dagli ufiziali pubbliei o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi renduti colpevoli di altri reati su' quali erano incaricati di vigilare, o che per cagion di ufizio dovevano reprimere, saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso.

Quando al metodo per accrescere il grado della pena, *V.* l' art. 57.

CAPITOLO V.

Delle violazioni de' pubblici archivj, de' luoghi di pubblica custodia, e de' pubblici monumenti.

SEZIONE I.

Della rottura di suggelli, e dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivj.

247. Coloro che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti o per ordine

---

9.° In tutti i casi in cui avrà luogo la detenzione, saranno osservate le disposizioni dell' art. 305 delle leggi civili.

10.° La contrattazione del matrimonio clandestino, nel tempo in cui la legge richiede il consenso espresso degli ascendenti, sarà causa di diredazione da parte di quell' ascendente il cui consenso sia necessario per la legittima contrattazione del matrimonio.

11.° I matrimonj di coscienza, quelli cioè che si contraggono negli stretti termini della Bolla *Satis vobis*, non sono compresi nelle sanzioni penali del presente decreto, restando per essi in vigore le nostre sovrane disposizioni all' uopo emanate.

del Governo, o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario, in qualunque materia essa sia stata pronunziata, saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia. I custodi per la sola negligenza saranno puniti col primo grado di prigionia o confino: se sono conniventi o autori, saranno puniti col terzo grado della prigionia. Agli uni ed agli altri sarà ancora applicata l' ammenda da trenta a trecento ducati.

248. Se si sieno rotti i suggelli apposti a carte, o a cose di un' individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce colla morte, coll' ergastolo o coll' ultimo grado de' ferri, i colpevoli saranno puniti colla relegazione. I custodi negligenti saranno puniti col terzo grado di prigionia; se sono conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e gli altri sarà applicata l' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

249. Ogni furto commesso per mezzo di una rottura di suggelli, sarà punito come furto commesso con frattura.

V. gli art. 413 414 *e* 423.

250. Riguardo alle sottrazioni, distruzioni involamenti di documenti, o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti ed effetti qualunque contenuti negli archivj, o nelle cancellerie, o ne' pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità, i colpevoli saranno puniti colla relegazione. I cancellieri, gli ar-

V. l' art. 433 *num.* 4.

chivisti, i notaj, e gli altri depositarj o funzionarj negligenti saranno puniti col primo grado al secondo grado di prigionia o confino: se sono stati conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e contra gli altri sarà applicata l'ammenda da ducati sessanta a seicento.

251. Ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta, commessa o agevolata dolosamente da un ufiziale, da un impiegato dell'amministrazione delle poste o da altro incaricato, sarà punita coll'ammenda correzionale. L'impiegato in oltre sarà punito coll'interdizione a tempo del suo ufizio.

252. Se la rottura de' suggelli, le sottrazioni, gl'involamenti o le distruzioni di documenti sieno state commesse con violenza contro alle persone, la pena contra chiunque sarà del primo grado de' ferri nel presidio; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste hanno luogo per la natura delle violenze, e per gli altri misfatti che vi fossero uniti: nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel minimo del grado.

SEZIONE II.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga dei detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei.

253. La *fuga semplice* de' condannati è punita coll'ottavo al quarto della pena

residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni.

La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto.

La fuga da' luoghi di custodia o di pena, eseguita con violenza o frattura violenta, verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati.

Questa pena però sarà cumulata pe' prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pe' condannati cumulata alla pena dalla quale si sono sottratti: salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti.

V. gli art. 147 178, e seg.

254. In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigioni o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la gradazione delle pene sarà la seguente:

Per le trasgressioni delle pene del mandato in casa, del confino, dell'esilio correz., dell'interdizione, della relegazione dell'esilio dal regno temporaneo o perpetuo, vi sono regole particolari: *V. gli art.* 12. 13, 24, 25, 38.

1.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia:

2.° se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l'ergastolo o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena

sarà del secondo al terzo grado di prigionia:

3.° se il fuggitivo sia condannato all' ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena sarà della relegazione.

255. In caso di connivenza o corruzione nella fuga de' prigioni o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente:

V. l' art. 595 delle leggi di proc. penale.

1.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia:

2.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son puniti di ergastolo o di morte, la pena sarà la reclusione:

3.° se il fuggitivo sia condannato all' ergastolo o alla morte, o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

256. Le pene stabilite negli articoli precedenti si accresceranno sempre di un grado contro i custodi o incaricati negligenti, e di uno a due gradi contra i conniventi, quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o stromenti per agevolarla.

Sul modo da accrescere i gradi della pena, *V. l' art. 57.*

257. Se la fuga sia stata eseguita in tempo

di tumulti popolari, le pene enunciate negli articoli precedenti son sempre accresciute di un grado.

Sul modo da discendere ne' gradi della pena. *V. l' art.* 55.

258. I fautori o complici nella fuga de' prigioni o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto, saranno puniti con un grado meno della pena stabilita pe' custodi o incaricati conniventi: saranno però puniti con egual pena ne' casi de' due articoli precedenti.

259. Le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati.

Salve le pene più gravi pe' casi particolari indicati negli *art.* 136 *e* 159.

260. Coloro che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato a' ferri anche nel presidio, o ad altre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia.

Saran puniti col primo grado di prigionia, o di confino, se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti suscettibili delle pene anzidette.

Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati.

SEZIONE III.

Della violazione de' monumenti pubblici.

261. Chiunque avrà distrutto, abbattuto mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed innalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell' articolo 141.

Per gli altri deterioramenti, *V. gli art.* 445 e 446.

262. Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

TITOLO V.

De' reati contro la fede pubblica.

CAPITOLO I.

Della falsità di monete, di carte, di bolli, e di suggelli reali.

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

263. Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete

di oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito coll'ergastolo.

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame che han corso legale nel regno, sarà punito col secondo grado de' ferri.

Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio ufizio e della confidenza che il Governo in loro ripone, nelle stesse officine per causa di farne lucro abbian commesso questo misfatto su monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti colla morte: se lo abbian commesso su monete di rame che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado de' ferri.

V. l' art. 267. 264. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

V. l' art. 267. 265. Chiunque avrè dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

266. Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

267. La pena contro gli *espensori* preveduta ne' precedenti articoli, non potrà ap-

plicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false.

Se coloro però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un' ammenda doppia del valore delle monete che hanno poste in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati.

268. La privata fabbricazione de' conj e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita colla reclusione.

269. Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra la ventiquattro ore dal momento che ne ha avuto scienza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità. Per la complicità, *V. gli articoli* 74 e 75.

270. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente articolo le persone de' conjugi, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi.

271. I colpevoli de' misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi allo consumazione de' mentovati misfati, e anteriormente ad ogni pro-

cedimento, ne abbian dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria.

SEZIONE II.

Delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli, e di bolli dello Stato.

272. Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle Due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti ne' dominj al di quà o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più ufiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll' ergastolo.

273. Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri.

274. Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due *tavole* di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado de' ferri. Ove però nelle dette *tavole* di Palermo e Messina il falso consista nel-

l' apertura d' un credito ne' libri delle medesime senza l' effettivo deposito, sarà applicata la pena de' falsificatori delle fedi di credito.

275. Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque; chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico; chiunque falsifichi le ordinanze della tesoreria reale; o i mandati de' magistrati o degli ufiziali pubblici che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro; chiunque falsifichi i bullettini de' particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro, rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false; chiunque alteri le somme notate ne' suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati; sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

276. Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio. *V.* l' *art* 279.

277. L' ufiziale de' banchi o altro funzionario de' banchi stessi, comprendendosi sotto nome di *banchi* le due *tavole* di Palermo e Messina, che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità di banco preveduta negli articoli 272, 273 e 274, sarà punito colla morte.

278. Ogni ufiziale pubblico o impiegato

che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità prevedute nell' articolo 275, sarà punito con un grado di più della pena ivi stabilita.

279. L' *espensore* di quelle tra le carte false enunciate negli articoli precedenti, le quali si spendono e si usano in commercio, se ingannato le abbia ricevuto per vere, ma avvedutosi poi della loro falsità, ciò non ostante le abbia spese o rimesse in circolazione, sarà punito col primo grado di prigionia, o con un' ammenda doppia del valore delle carte che ha poste in circolazione.

280. Chiunque falsifichi un atto qualunque, contenente un ordine del Re o de' suoi Ministri Segretarj di Stato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso della suddetta carta falsa, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio.

Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto punito con pena maggiore, questa pena sarà applicata al colpevole nel *maximum* del tempo.

Quando avrà prodotto l' esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia del Re, la pena sarà quella di morte.

281. Chiunque falsifichi una decisione, o sentenza, o ordinanza di qualunque magistrato o ufiziale pubblico, con cui s' ingiunga una obbligazione, o si dia o neghi un dritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le disposizioni della legge, quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori.

282. Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o *punzoni*, che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia; chiunque faccia uso di bolli e *punzoni* falsificati; sarà punito colla reclusione.

283. Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o *punzoni* destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o agl' interessi dello Stato: salve le pene maggiori ne' casi che con questo uso si commetta un misfatto.

284. Quelli che avranno contraffatto i marchj destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie, saran puniti colla reclusione: se ne avranno fatto uso dopochè si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla relegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchj di un' autorità qualunque, di uno stabilimento particolare, di banca o di commercio, la pena de' falsatori sarà la relegazione, e di coloro che ne avranno usato, quella del terzo grado di prigionia.

V. l'art. 430 n.° 4. ove si parla dell' apposizione dei marchi approvati dal Governo, per commettere frode in danno di altri privati.

285. Sarà punito colla relegazione chiunque avendosi indoverosamente procurato i

veri suggelli, bolli o marchj destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole a' diritti o interessi dello Stato, o di un'autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia, se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare: salve le pene maggiori ne' casi che con questi usi si commetta un misfatto più grave.

286. Le disposizioni degli articoli 269, 270 e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati negli articoli 272 e seguenti.

CAPITOLO II.

Del falso in altre scritture pubbliche o private.

SEZIONE I.

Del falso nelle scritture pubbliche.

287. Ogni impiegato o ufiziale pubblico che nell'esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità con false soscrizioni, con alterazione degli atti, delle scritture o soscrizioni, con supposizione di persone, con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura; sarà punito col terzo grado de' ferri.

288. Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio ogni impiegato o

ufiziale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono.

289. Quando un ufiziale pubblico dia fuori una copia legale di un atto autentico che non esiste; quando la falsità si faccia dall' ufiziale pubblico su di una copia legale ed autentica, dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario o diverso dall' originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, la pena sarà della reclusione.

290. Ove il reato preveduto nella seconda parte dell' articolo precedente accada per semplice inavvertenza o negligenza dell' ufiziale pubblico, questi allora verrà punito colla interdizione a tempo della sua carica.

291. Sarà punito col primo al secondo grado de' ferri ogni altro individuo che avrà commesso una falsità, sia in una scrittura di commercio o di banco privato, per mezzo di contraffacimento, di alterazione di scritture, o di soscrizioni, foggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli ne' suddetti atti posteriormente alla loro formazione, ovvero aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni o i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare.

292. Ogni individuo che, senza esser complice della falsità, scientemente faccia uso di

una delle carte false mentovate negli articoli di questa sezione, sarà punito di relegazione.

Quando però faccia uso di una delle carte false mentovate nell' articolo 289, verrà punito col terzo grado di prigionia o confino.

SEZIONE II.

Del falso in iscrittura privata.

V. gli art. 446, e 447 delle leggi di proc. penale.

293 Chiunque con uno de' modi espressi nell' articolo 287 avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro, sarà punito colla reclusione.

Sarà punito con uno a due gradi meno di pena chiunque, senza esserne complice, ne avrà scientemente fatto uso.

SEZIONE III.

Della falsità di passaporti, di fogli d' itinerario, e di certificati ec.

294. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che con abuso del suo ufizio abbia rilasciato o formato un passaporto falso, o abbia falsificato un passaporto vero, sarà punito colla relegazione.

295. La stessa pena di relegazione colpirà l' ufiziale pubblico o l' impiegato, che con abuso del suo ufizio abbia formato falsi fogli d' itinerario, o qualunque altro falso certificato da cui possa risultare ad altri alcun danno o lucro.

Se però il danno, quando è pecuniario, ecceda i ducati cento, o quando non è pecuniario, sia riputato grave per le conseguenze che produce, allora la pena sarà della reclusione.

296. Quando le falsità enunciate ne' due articoli precedenti sieno state commesse da ogni altro che da impiegati o ufiziali pubblici con abuso di ufizio; o quando se ne sia fatto uso da' privati senza essere stati complici degl'impiegati o degli ufiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni; la pena sarà di uno a due gradi di meno di quelle stabilite negli articoli precedenti.

297. I falsi certificati di medici, cerusici ed altri ufiziali di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servigio; o contro un interesse pubblico, son puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo dalla professione di cui si è fatto abuso. *V. l' art. 194.*

Può anche il giudice applicar soltanto l' interdizione a tempo.

CAPITOLO. III.

Disposizioni comuni al presente titolo.

298. Ogni altra specie di falsità non preveduta negli articoli precedenti, commessa dagli ufiziali pubblici con abuso d' ufizio, sarà punita colla relegazione: commessa da privati, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia o confino.

Quanto al lucro e al danno minimo, *V. gli art.* 453 e 459.

Se però il lucro o il danno che produce, sia minimo, queste stesse pene potranno anche diminuirsi di un grado.

Sul modo onde farsi questa diminuzione di gradi *V. l'art.* 56.

299. Le pene stabilite pe' reati enunciati dall' articolo 272 e seguenti saranno ne' privati diminuite di un grado o di due, quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l'oggetto pel quale erasi falsificata la carta.

TITOLO VI.

De' reati che attaccano l' interesse pubblico.

CAPITOLO I.

Della vagabondità ed improba mendicità.

300. Sono *vagabondi* o *uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente ufizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.

301. *Improba* è *la mendicità* che si esercita in uno de' seguenti tre casi:

1.° quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

2.° quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

3.° quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de'luoghi ne'quali esistano stabilimenti pubblici a loro favore.

302. La vagabondità, e l'improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno.

303. Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un'arme propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l'intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggettato alla malleveria.

304. I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nello articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente. *V. l'art.* 33.

Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria, gl'individui così reclamati o assicurati, saranno d'ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore.

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

305. È *illecita* qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterarj, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate.

306. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori, o amministratori di essa verran puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale.

V. l' art. 312.

307. Se gl' individui di un' associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de'capi, direttori, ed amministratori, secondo l'articolo precedente. I capi, direttori, ed amministratori, in questo caso, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze.

308. Chiunque senza permissione dell'autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi dalla sua casa o di una porzione di essa per l' unione de' membri di un' associazione, verrà punito con ammenda correzionale.

V. l' art. 312.

309. Quante volte l' associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto,

costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l'oggetto ed il numero de' suoi componenti, i medesimi saran puniti coll' esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori, ed amministratori delle sette sarà applicato il *maximum* dell' esilio temporaneo. (1)

---

(1) *Legge de' 28 settembre 1822.*

Art. 9.° Quantevolte l' associazione illecita organizzata in Corpo, o comunque altràmente formata, contenga promessa o vincolo di segreto costituendo qualsivoglia specie di setta (qualunque ne sia la denominazione, l' oggetto, la forma, ed il numero de' suoi componenti, o comunque venga artatamente combinata per comunicazioni ambulanti, e senza determinazione fissa di luoghi, di giorni o di persone), i rispettivi componenti di essa saranno puniti col 3.° grado de' ferri, e con una multa di 500 a 2000 ducati. I Capi, direttori, amministratori, o graduati della stessa saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa di 1000 a 4000 ducati.

10.° Chiunque scintemente conserverà emblemi carte, libri o altri distintivi delle sette prevedute nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito colla pena della relegazione. Coloro che scientemente fabbricheranno, venderanno, e distribuiranno tali oggetti, saranno puniti per questo solo fatto col 1.° grado de' ferri. Ov' essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa saranno puniti colla pena stabilita per essi membri, escluso il minimum del tempo per la pena, ed il minimum della quantità per la multa: se saranno capi, direttori, amministratori o graduati, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1250 a 5000 ducati.

11.° Quelli che scientemente avranno conceduto

310. Chiunque conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette pre-

---

o permesso l'uso della di loro casa, abitazione, o di altro loro locale qualunque per la riunione delle sette saranno per questo solo fatto puniti colla pena del 1.° grado de' ferri, e colla multa di 100 a 500 ducati. Ov' essi facciano parte della setta, se saranno membri della stessa, saranno puniti colla pena del 3.° grado de' ferri, escluso il minimum del tempo, e con multa da 1000 a 3000 ducati: se saranno capi, direttori, amministratori, o graduati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con multa da 1500 a 6000 ducati.

12.° Dopo l'espiazione penale della relegazione, e del 1.° e 3.° grado de' ferri ne' casi preveduti ne' precedenti articoli 9, 10, e 11, avrà sempre luogo la malleveria, a' termini degli art. 31 e 34 delle leggi penali del nostro codice per lo Regno delle due Sicilie.

13.° Tutti gli individui che saranno colpiti delle disposizioni contenute ne' mentovati art. 9, 10, e 11 delle presente legge, se incorreranno nuovamente nello stesso misfatto saranno puniti come reiteratori, o recidivi, a termini degli art. 78, e seguenti delle leggi penali.

14.° I reati preveduti negli art. 9, 10 e 11 della presente legge, sono considerati come reati contra lo stato, ed in conseguenza soggetti alle disposizioni contenute nel cap. 3.° sez. 3.ª tit. 2.° lib. 2.° delle leggi penali del nostro codice per lo Regno delle due Sicilie, risguardanti il rivelamento de' reati contra lo Stato.

15.° Tutte le pene sanzionate colla presente legge sono applicabili anche a' complici, a termini degli art. 74 e 75 delle leggi penali del citato nostro Codice.

16.° Le disposizioni contenute in tutti gli articoli

vedute nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia. *V. la nota all' art. preced.*

I venditori o distributori di tali oggetti saran puniti col terzo grado di prigionia.

311. Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della loro casa abitazione o altro luogo di loro pertinenza per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi faccian parte della setta, saran puniti colle disposizioni dell' articolo 309, ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati. *V. la nota all' art. 309.*

312. Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l' applicazione di pene maggiori, a' termini delle *presenti leggi*, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato. *V. la nota all' art. 309.*

CAPITOLO III.

Della stampa, degli scritti, delle immagini ec.

313. Chiunque contravvenga a' regola- *V. l' art. 323.*

---

della presente legge non escludono l' applicazione delle pene maggiori, a' termini delle leggi vigenti, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna, o esterna dello Stato, a' termini de' capitoli 1, e 2.° del tit. 2.° lib. 2.° delle leggi penali del mentovato nostro codice.

menti relativi alla stampa, o all'introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale.

V. l'art. 367. 314. Se la stampa di libri o scritti eseguita contra i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l'autore colla relegazione: se attacchi i buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli articoli 100 e 140.

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto. (1)

315. Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume,

---

(1) *Decreto de' 7 maggio 1821 art. 9.*
Sono vietati tutt' i libri velenosi che trattano *ex professo* contro la Religione, la Morale, e i rispettivi Governi, e molto più que' fogli, oggetto de' quali sia promuovere l'insubordinazione e l'anarchia; tutte le pitture oscene, e tutti gli altri oggetti che conducono ad immoralità. Quindi tanto gli autori, quanto i venditori ed i compratori, non che i semplici detentori, saranno puniti colla reclusione da uno fino a 10 anni, e con una multa da duc. 50 fino a duc. 2000, secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi di opera dell'arti, quando concorrere possano alla sua perfezione, purchè siano tenuti coperti con quella debita decenza che la morale prescrive.

sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale; salvo il disposto negli articoli 100 e 140.

316. Ogni individuo che, senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare o di affigere scritti stampati, disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o di esilio correzionale.

317. Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall' ufizio di cui si è abusato.

CAPITOLO IV.

De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

318. Saran puniti col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale gli amministratori, institori, agenti, banchieri o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il pubblico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl' interessati o ascritti, o presentato da essi.

V. l' art. 461 num. 29.

V. la nota all' art. seguente.

Il danaro e gli effetti che si saranno trovati messi al gioco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de'

giuochi o delle lotterie. saranno confiscati.

319. Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione, senza autorizzazione legittima, o che avendo un' autorizzazione, non tengono un registro conforme a' regolamenti, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino e coll' ammenda correzionale. (1).

---

(1) *Legge degli 11 ottobre 1826.*

Art. 1.° I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, non che la privata lotteria, sono proibiti.

2.° Saranno puniti colla relegazione, che non si applicherà nell' infimo del grado, e coll' ammenda di cento a cinquecento ducati coloro che terranno o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole o in altro luogo qualunque di loro proprietà od uso; come pure gli amministratori, istitutori, agenti, banchieri ed altri interessati di case di giuochi di azzardo o di privata lotteria.

I danari e gli effetti che saran trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi di azzardo o della lotteria, saranno confiscati.

3.° Coloro che giuocheranno in contravvenzione del precedente articolo primo, saran puniti colla relegazione e coll' ammenda di cinquanta a trecento ducati.

4.° La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i giuoghi di azzardo, o la privata lotteria, sia coll' indurre persona ad esercitarli, sia col servire da esploratore, onde impedire che l' autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova.

5.° Nella condanna a ciascuna delle pene sta-

CAPITOLO V.

De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

320. Il *fallimento semplice* a' termini delle *leggi di eccezioni per gli affari di commercio*, è punito col primo al secondo grado di prigionia. *V. le dette leggi art. 429 e seg.*

321. La *bancarotta* fraudolenta, a' termini delle *leggi di eccezioni per gli affari di commercio*, è punita col primo al secondo grado de' ferri. *V. le dette leggi artic. 26, 429 e seguenti.*

Se però il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. *V. le dette leggi art. 86.*

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione.

322. Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti o della concessione, sarà punito con un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gl' istrumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati.

Due terzi dell' ammenda e degli oggetti

---

bilite ne' precedenti articoli, sarà aggiunta la malleveria.

confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de'danni ed interessi.

Se però il danno ecceda i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino.

323. Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l'edizione, vendita, spaccio, o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori.

V. l'art. 313.

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all' introduttore e colui che le spaccia.

I rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati.

324. Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, saran puniti coll'ammenda correzionale e colla confiscazione degl'introiti.

V. gli art. 284 *e* 430 *num.* 4.

325 Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne le dimensioni, la buona qualità e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di

confino o esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena.

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie.

TITOLO VII.

De' reati che attaccano l'ordine delle famiglie.

CAPITOLO I.

De' reati relativi a' doveri scambievoli degl' individui delle famiglie.

326. L'adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d'adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l'adultero, ed in oltre con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

327. Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell'articolo 226 *delle leggi civili* per la condanna pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può esser chiamata per esser sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa.

328. Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

329. La remissione che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna, giova di dritto anche all'adultero.

330. Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie; può la moglie impedire gli effetti della condanna contra suo marito; purchè consentano di ritornare a convivere.

Quanto al matrimonio legittimo *V. le leggi civili, artic.* 148 *e seg.*

331. Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque de' due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo.

Per gli estranei che favoriscono il libertinaggio *Vedi l'art* 344.

332. I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, se ne eccitino, ne favoriscano o ne facilitano la prostituzione o la corruzione, saran puniti colla reclusione.

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli: i tutori saranno interdetti dalla tutela: e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno l'interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall'ufizio di cui abbiano abusato.

CAPITOLO II.

De' reati che attaccono la pace e l' onore delle famiglie.

333. Le stupro violento consumato sopra individui dell' uno o dell' altro sesso sarà punito con la reclusione.

334. Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia.

335. Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

336. Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito colla relegazione.

La pena ascenderà di un grado, quante volte al ratto con violenza si accoppi lo stupro o consumato, o tentato, o mancato.

337. Le stesse pene stabilite nell' articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all' età maggiore di sedici anni compiuti, e che sia sotto la potestà de' genitori o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiuti.

338. Se il rapitore, a' termini de' due articoli precedenti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custo-

dia, o pure ponendola in altro luogo sicuro, la pena discenderà all'esilio correzionale o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le *leggi civili*, era necessario pel matrimonio, nè potrà essere condannato se non dopo di essersi pronunziato dall' autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto a'termini delle *lèggi civili*.

V. gli art. 163, 164, 173 174 e 189 delle leg. civ.

339. Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento,

1.° quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuti gli anni dodici;

2.° quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi, sia per artifizio dello stesso colpevole, sia per altra causa;

3.° quando sia commesso dagl' institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura o direzione;

4.° quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto.

340. I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di ufiziale pubblico; o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle persone disegnate ne' num. 3.° e 4.° dell' articolo precedente.

341. I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de' seguenti tre casi:

1.° se il colpevole nell' eseguire il misfatto venga ajutato da una o più persone;

2.° se vi abbia impiegato armi;

3.° se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d'omicidio tentato o mancato.

342. I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando la ferita o percossa menzionata nel num. 3.° dell'articolo precedente abbia i caratteri d'omicidio tentato o mancato.

Se vi sia intervenuto l'omicidio, la pena sarà quella della morte.

343. I reati preveduti negli articoli 333 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice, son puniti con uno a due gradi meno.

344. Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne' giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, soggiacerà alla pena di relegazione.

Quando questo misfatto è commesso da' genitori, tutori, o istitutori, la pena è indicata nell'*art*, 332.

345. Ogni altro atto turpe o sregolamento d'incontinenza che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

Può il giudice, secondo le circostanze, discendere al confino o all'esilio correzionale nello stesso grado.

CAPITOLO III.

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo.

346. Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione.

347. Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle *leggi civili*, a farne la dichiarazione avanti l'ufiziale dello stato civile, e non l'abbia fatta tra 'l termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia e con l'ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione.

Vedi gli artic. 57, e 58 delle leggi civili.

V. gli art. 403, e 406.

TITOLO VIII.

De' reati contro i particolari.

CAPITOLO I.

De' reati contro gl' individui.

SEZIONE I.

Degli omicidj volontarj.

348. L'omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo.

349. L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o inscritto su' registri dello stato civile. *V. gli art.* 352 n.° 3. e 387.

350. L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano o somministrate.

351. La *premeditazione* consiste nel di-

segno formato prima dell'azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione.

352. Sarà punito colla morte

1.° il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio;

2.° il veneficio, col primo grado di pubblico esempio;

3.° L'infanticidio;

4.° l'omicidio premeditato;

5.° l'omicidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicida, per vendicare un'offesa da altri ricevuta;

6.° l'omicidio che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto;

7.° l'omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.

V. gli art. 384 e 388.

353. È anche punito colla morte l'omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione.

354. I misfatti preveduti ne' due articoli

precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando sien mancati: col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati.

355. Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri.

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato, sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio. (1)

---

(1) *Decreto de' 28 marzo e de' 27 giugno 1823.* Art. 1.° Nelle decisioni di condanna per omicidio a pene temporanea criminale, sarà aggiunto che dopo la espiazione della pena, l'omicida il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, debba esser lontano del loro domicilio nella distanza non minore di 30 miglia.

2.° La contravvenzione all' obbligo che sarà ingiunto a norma dell' articolo precedente si punirà col 1.° grado di prigionia, dopo l' espiazione della quale, il contravventore sarà nuovamente obbligato ad allontanarsi del domicilio de' parenti dell' ucciso.

Circolare del Ministero di Giustizia de' 21 maggio 1823. L' allontamento di cui è parola nel suddetto decreto dovrà essere anche aggiunto a tutte le decisioni di condanna a pena criminale temporanea relative ad omicidj anteriori al decreto medesimo.

N. B. Essendosi promosso dubbio sulla parola *offesi* contenuta nell'enunciato *decreto*, se n'è data la spiegazione coll'altro decr. degli 11 maggio 1835 col seguente articolo.

Art. 1.° Sotto nome di *offesi*, menzionati nel decreto di cui è fatto parola, s' intendono i genitori dell' ucciso, o altri ascendenti, i figli o altri

SEZIONE II.

Delle ferite e delle percosse volontarie.

Per le ferite commesse in persona de' ministri del Santuario, o di un magistrato in eserciz. o delle sue funzioni, o per occas. delle stesse, *V. gli artic.* 95, 103 *e* 175 *e seguenti.*

356. È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo.

357. Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arme propria; la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

358. Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

359. È percossa grave o ferita grave *per gli accidenti*, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia.

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone di cui si parla nell' articolo 357,

---

discendenti, i fratelli e le sorelle in secondo grado, i conjugi e gli affini negli stessi gradi, durante però il matrimonio quanto agli affini.

è punita col secondo al terzo grado di prigionia. (1)

360. Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo.

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio.

361. È *percossa* o *ferita lieve* quella

---

(1) *Rescritto de' 31 dicembre 1819.*

L' art. 359 delle leggi penali sanziona il 2.° al 3.° grado di prigionia per la percossa grave o ferita grave per gli accidenti commessi con arma propria.

L' art. 361 poi delle leggi medesime sanziona il 1.° al 2.° grado di prigionia per la percossa o ferita lieve commessa con arme propria.

Questi due articoli risguardano il caso di offesa con arma propria, la di cui asportazione era permessa all' offensore. Quando poi non vi era tal permissione, e per conseguenza si aggiunge all'offesa il delitto di asportazione di arma vietata, lo stesso art. 361 stabilisce che la pena sanzionata a quest' ultimo reato si applicasse nel maximum del grado.

S. M. ravvicinando le disposizioni degl' indicati articoli ha dichiarato nel Consiglio de' 7 andante, che l' esasperazione della pena ordinata nell' art. 361 contra l' autore di percosse, o ferita lieve pel concorso della circostanza dell' arme vietata, sia applicabile contra il culpevole di percossa o ferita grave accompagnata dalla stessa circostanza, nel senso dell' art. 359.

senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell'esilio correzionale.

Se sia commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell'articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell'esilio correzionale: salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno applicate nel *maximum* del grado.

362. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito qual omicida.

V. l'art. 177.

Se la morte dell'offesa non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi.

363. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimente omicida; ma la pena discenderà di uno o due gradi. Se la morte dell'offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi.

Pel modo come discendere di più gradi nella pena, *V. l'art.* 53.

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è de' ferri, sarà espiata nel presidio.

364. Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati.

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte.

SEZIONE III.

Delle ingiurie e della rivelazione di segreti.

365. È *ingiuria* ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta.

366. L'ingiuria è punita coll'ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte.

Per le ingiurie a' magistrati, in vendetta delle loro funzioni. *V. l' art.* 174.

Può il giudice discendere anche alla pena dell'esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l'esilio alla prigione; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni.

Se però l'ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l'ingiuria, costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto.

367. Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi

V. gli art. 314 e 315.

in uno de' suddetti modi, prendono nome di *libello famoso*, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale.

Il giudice può discendere all'esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni.

368. La pena mentovata nell'articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d'inserirli, o contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno.

369. La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli che l'autor della imputazione avea l'obbligo, per la natura delle proprie funzioni o de' proprj doveri, di rivelare o di esprimere.

370. Se si tratti d'ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prender le seguenti disposizioni:

1.° sopprimere gli scritti ingiuriosi;

2.° restringere gli autori col mandato in casa, che non ecceda i quindici giorni;

3.° sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi.

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed

i giudici della contesa non sieno competenti a giudicarne, essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione, restrizione o sospensione sopraccennata, e rimetteranno i colpevoli a' giudici competenti.

371. I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, quando, fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all'autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell'ufizio, professione o carica di cui abbiano abusato, e coll' ammenda correzionale. *Ved. gli artic.* 347, *e* 392.

SEZIONE IV.

Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

372. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima. *V. l' art.* 473, *delle leggi di pro. pen.*

373. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altrui. *V l' art.* 62.

374. Sono compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1.° se l' omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell' atto di respingere di notte tempo la scalata o la rottura de' re- Se si respinga la simile aggres-

sione di giorno, il fatto è preveduto nell'*art.* 377 *num.* 3.

cinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato, o nelle loro dipendenze:

2.° se il fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

SEZIONE V.

Degli omicidj involontarj.
Delle ferite, percosse ec. involontarie.

375. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado.

376. Se dalle circostanze indicate nell'articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pene di polizia.

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

377. Gli omicidj volontarj, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili;

V. l'artic. 356.

1.° se sieno provocati da percosse o ferite gravi o da altri misfatti contro le persone;

2.° se sieno provocati da percosse o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone; V. l'art. 361.

3.° se sieno commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti, de' muri o dell' ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze; Se ciò accade di notte, V. l'art. 374.

4.° se sien commessi in rissa di cui il colpevole non è l'autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che l'offesa o l'ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia.

378. Le cagioni ammesse come scusanti sono comuni a' genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a' conjugi ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

379. Nell' primo caso dell'articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa è provato, l'omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia: le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col primo al secondo grado di prigionia; se contengono un delitto, saran punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia.

380. Nel secondo caso dell'articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa è provato, l'omicidio sarà punito colle relegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto saran punite col secondo al terzo grado di

prigionia; se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino.

381. Nel terzo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa è provato, l'omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia.

382. Nel quarto caso dell' articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saran puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile. Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio.

V. l' art. 388, per un altro caso di diminuzione di pena nell'omicidio della moglie.

383. L'omicidio volontario in persona del conjuge non è scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione.

384. Gli omicidj volontarj scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell'articolo 353 saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidj volontarj scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353.

385. Gli omicidj preveduti nell'articolo 352 non sono mai scusabili.

386. Non sono scusabili le ferite o le per-

cosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l'oggetto, abbia i caratteri da' quali sono qualificati gli omicidi indicati nel detto articolo 352.

387. Nell'infanticidio la pena di morte di scenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima. *V. l' art.* 349.

388. Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia; e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia.

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano, feriscano o percuotano l'uno di essi o entrambi.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a'genitori, quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione.

389. Negli omicidj commessi in rissa, ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia.

390. Se in una rissa tra più individui

segua un omicidio, chiunque de' *rissanti* abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio.

Se però s'ignori chi ne sia stato l'autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona che è rimasa uccisa, sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita.

391. Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con *armi proprie*.

Le armi proprie sono definite nell'*art.* 148.

SEZIONE VII.

Della occultazione degli omicidj, delle percosse e delle ferite, e della occultazione di cadaveri.

392. I medici, i cerusici e tutti gli altri ufiziali di sanità, comprese le levatrici, che fra le ventiquattro ore non dieno parte all'autorità competente di aver medicato una persona qualunque ferita o contusa anche leggermente, senza investigare se l'anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a reato; come parimente se fra l'anzidetto termine non dieno parte di aver osservato in alcuna persona segni di veleno; ed in generale non dieno parte di qua-

V. gli art. 24 *e* 25 *delle leggi di proc. penale.*

lunque specie di osservazioni che possono costituire la pruova generica di un reato, saran puniti coll'ammenda correzionale fino a ducati cinquanta.

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere l'interdizione temporanea della professsione; salve le pene maggiori in caso di complicità.

393. Coloro che senza la precedente autorizzazione dell'ufiziale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiamo fatto seppellire una persona trapassata, saran puniti col primo grado di prigionia o confino, e con ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsiasi maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni (1).

V. gli art. 82 e 92. delle leggi civili

(1) *Decreto de' 10 ottobre 1829.*

Art. 1.° Ne' casi di suicidio spetta alla determinazione del proprio Parroco il negare, o l' accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale, a termini delle disposizioni canoniche.

2.° Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quella autorità, che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privata-

594. Chiunque abbia nascosto il cadavere di una persona morta per effetto di un reato, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, se abbia partecipato al reato.

---

mente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi rimanga in deposito.

3.° Sarà libero a' congiunti del suicida, al quale sia stata dal Parroco negata l'ecclesiastica sepoltura ed a chiunque altro il reclamare, tra il termine di quindici giorni, avverso la determinazione del parroco suddetto, presso l'Ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, o rivocando, o confermando la disposizione del parroco, e darne immediatamente notizia alla stessa autorità di polizia indicata nell' articolo precedente tanto nell' uno, che nell' altro caso; ad oggetto che nel primo possa disporsi, che il cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in Chiesa colle debite forme religiose; e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta autorità giudicherà che debba sepellirsi.

4.° Le disposizioni contenute nè precedenti articoli saranno comuni per coloro, che pubblici impenitenti, rifiutano volontariamente di ricevere gli ultimi sagramenti.

5.° Il nostro Ministro segretario di Stato della polizia generale darà le opportune istruzioni agli agenti di polizia, perchè ne' casi enunciati ne' precedenti articoli si conformino alle disposizioni de' parrochi, e degl' Ordinarj, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni, ch'esige la pubblica salute.

SEZIONE VIII.

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o nocevoli alla salute.

395. Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o con qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l' aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito, sarà punito colla relegazione.

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso di mezzi pe' quali l'aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito. il colpevole sarà punito colla reclusione.

396. Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l' aborto, segua la morte della donna, il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso de' mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio.

397. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro uffiziale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l' aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un'ammenda da trenta a trecento ducati.

V. gli art. 69 e 70. 398. L' aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l' aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contro gli uffiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati.

399. Nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado.

V. l' art. 461 num. 13. 400. Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate.

401. Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravvenzione, con l' ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell' ufizio o dell' autorizzazione di cui si è fatto abuso.

V. l'artic. 352. num. 2. 402. Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salve sempre le pene maggiori ne' casi di veneficio.

SEZIONE IX.

Dello abbandono o esposizione di un fanciullo.

403. L'abbandono o l'esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

404. Se in conseguenza dell'abbandono o esposizione, il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado.

405. Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell'età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente, o per qualsivoglia altra cagione, ad un pubblico ospizio, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

V. l'art. 62 delle leggi civili.

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto.

406. Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l'abbiano consegnato all' ufiziale dello stato civile, saran puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di duc. 50.

V. l'art. 61 delle leggi civili.

CAPITOLO II.

De' reati contro alle proprietà.

SEZIONE I.

De' furti.

Tutte queste qualifiche sono circostanze aggravanti, e vengono definite negli articoli che seguono.

407. Il *furto* si rende *qualificato*;
1.° per la violenza;
2.° pel valore;
3.° per la persona;
4.° pel tempo;
5.° pel luogo:
6.° per lo mezzo.

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi *furto semplice*.

408. Il furto è qualificato per la violenza,

1.° quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire o attentare alle persone o alle proprietà;

2.° quando un ladro si presenta armato, o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due, ancorchè non armati;

3.° quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata, si abbia fatto consegnar la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona, ancorchè non accompagni la richiesta con minacce.

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto, basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazione o l'impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito o procurato d'impedire il furto, o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoverto l'autore.

409. Il furto è qualificato pel valore, quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza, non è necessario che uno sia il furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sien dedotti nello stesso giudizio. *V. l' art.* 459.

410. È qualificato per la persona

1.° ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo; purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata: sotto il nome di *domestico* s'intende ogn' individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone:

2.° il furto che si commette dall'ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l'ospitalità; e quello che all'ospite o alla sua famiglia si com-

mette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l'ospitalità:

3.° il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro institori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno de' detti mestieri, presta o fa prestare una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, o vi ha confidato le sue robe:

4.° il furto che da un allievo, compagno, operajo, professore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego.

411. È qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte.

412. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso

1.° nelle chiese;

2.° nel palazzo del Re;

3.° nelle strade pubbliche in campagna, e nelle case di campagna (1)

---

(1) *Decreto de' 24 giugno 1828.*

Art. 1.° È qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell'abitato, e nelle case di campagne.

2.° In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualifica, meno che ne' casi

4.° negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia;

5.° nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena;

6.° ne' teatri o in altri luoghi destinati a' pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno;

7.° ne' bagni.

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

413. È qualificato per lo mezzo

1.° il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata; *V. l' art. 249.*

2.° il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tinture e di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un ufiziale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artifizj non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l' autore.

3.° il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per

---

seguenti. Nel furto commesso sull' uomo non clandestinamente, nell' abigeato ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate ne' campi, quando il valore di ciascuno di essi eccede ducati sei, ferme rimanendo tutte le altre disposizioni delle leggi penali relative alla qualificazione del furto.

metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d' incendio, di rovine di edifizj, di naufragi, d' inondazione, d' incursioni di nemici, o di altre gravi calamità.

414. Sotto il nome di *frattura* vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l'entrata in un' abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj o altri recipienti, ancorchè l'aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto.

415. Sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, frode o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire e rimuovere una chiusura qualunque sia, interna o esterna.

416. Vi è la *scalata* sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll' ajuto meccanico d' altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere.

Vi è anche scalata, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l' uscita in uno de' modi sopra indicati.

L' entrata e l' uscita, anche senza l' ajuto di strumento, per un' apertura sotterranea diversa dall' ingresso ordinario è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena.

§. I.

De' furti semplici.

417. Il colpevole di *furto semplice* sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria.

Coloro che colgono e si cibano ne' campi altrui di frutti o altri prod. della terra, non sono colpevoli che di contravvenzione, *V. l'art.* 468 *n.°* 4.

§. II.

De' furti qualificati (1).

418. Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l' omicidio mancato, sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche.

V. l' art. 69.

V. l' art. 356.

419. Il furto accompagnato da ferita gra-

---

(1) Per la pirateria. Vedi l' art. 119.

V. l' art. 356. ve o grave percossa è punito col terzo grado de' ferri.

Il furto accompagnato da ferita lieve o
V. l' art. 361. lieve percossa sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

420. Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell' articolo precedente e degli articoli 170 e 171.

V. l' art. 408. 421. Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri.

V. l'importante nota all'art. 412. *n.º* 3. 422. Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell' abitato o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe ai termini de' tre articoli precedenti.

423. Quando nel furto qualificato per la violenza concorrano le altre qualità indicate nell' articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo.

Se oltre la violenza vi concorranno una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrano tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostan-

za dell' unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte.

424. Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo.

Per la definizione di queste qualità, *V. gli art.* 408 *e seg.*

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione.

V. la importante nota all' art. 412 *n.* 3.

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri.

425. Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto.

SEZIONE II.

Della usurpazione.

426. L' *usurpazione* è l' occupazione dell' altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone.

427. È *usupazione qualificata* quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell' articolo 408.

È *usurpazione semplice* quando sia eseguita senza violenza.

428. L' usurpazione semplice è punita col primo grado di prigionia.

Sarà punita però col secondo al terzo

grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà.

429. L'usurpazione accompagnata da omicido consumato, o da ferite o percosse che costituiscano l'omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 418 e 419, secondo le distinzioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de' ferri, sarà eseguita nel presidio.

L'usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo, sarà punita colla reclusione.

SEZIONE III.

Della frode.

430. La *frode* si commette in uno de' seguenti modi.

1.° Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall' obbligo della restituzione.

V. l' art. 1793, e seg. delle leggi civili.

Il deposito volontario è definito dalle *leggi civili.*

L'accusa di frode contro il depositario

infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l'esercizio dell'azione civile.

V. l' art. 1796, delle leggi civili.

2.° Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè se ne confessi la ricezione e l'obbligo della restituzione.

Il deposito necessario è definito dalle *leggi civili*. Quanto alla giustizia penale, è considerato ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell'articolo 410 per ragione della loro qualità o del loro mestiere

V. l' art. 1821, delle leggi civili.

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile.

3.° Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione siasi, per lucro, scritto in danno altrui un atto qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola.

Quando il foglio non è *affidato*, questo fatto costituisce una falsità. *V. l' art.* 293.

4.° Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura o opera d'ingegno il nome, il marchio o altro segno approvato dal Governo, che le distingue come appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti

V. l' art. 284 e 325.

il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno.

5.° Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artifizio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginarj, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico.

Quando non se ne sia fatto uso, *Vedi l'art.* 461 *num.* 31.

6.° Quando coll' uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute.

431. Ogni frode è qualificata pel valore, quando il danno che cagiona ecceda i ducati cento.

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di prigionia o confino, e di ammenda correzionale.

432. La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario, a' termini del n.° 2.° dell' articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione.

Se però l' incolpato pria dell'atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l' obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia.

433. La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona,

1.° quando è commessa dagli orefici,

argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l' alterazione del titolo o del peso in questi oggetti; sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere;

2.° quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;

3.° quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per imprestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato;

4.° quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni, e per gl' involamenti di danari, di effetti o di documenti, commessi a' pubblici depositi. *V. gli art.* 250 e 252.

434. La pena della frode espressa nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia.

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione.

In entrambi i casi si pronunzierà un'ammenda correzionale non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e de' pesi e delle misure false.

Deve leggersi ne' *quattro* articoli precedenti.

435. La frode è *semplice*, quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli precedenti. Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un'ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel n.° 4.° dell' articolo 430, allora la pena sarà di un'ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiori del doppio di essi.

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla frode, saranno confiscati. Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saran liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

V. l' art. 272, e seg.

436. Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole.

SEZIONE IV.

Dell' incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

437. L' incendio volontario di un arsenale, di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco di artiglieria, sarà punito di morte.

438. L' incendio volontario di una casa, di un fondaco, di un' abitazione o di altro edifizio o ricovero qualunque abitato da persona nell'atto dello incendio, sarà punito di morte.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de' ferri, allorchè concorrano cumulativamente le due condizioni seguenti:

1.° che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell' articolo 356.

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che l' edifizio o il ricovero fosse stato attualmente abitato.

439. L' incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitato da persona nell' atto dell' incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè sien posti in modo da far comunicare l' incendio ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito nel seguente modo.

Se l' incendio siasi comunicato, si applicherà la pena di morte.

Si scenderà alla pena de' ferri del terzo

al quarto grado, allorchè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti:

1.° che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell'articolo 356:

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l'edifizio o ricovero a cui si è comunicato l'incendio.

Se l'incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato.

440. L'incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un mucchio o di altra riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l'incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

441. Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edifizio o ricovero qualunque, o di

altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina.

442. Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari dell' acque, sarà punito nel seguente modo:

1.° se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte:

2.° la pena sarà del terzo grado de' ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perder la vita:

3.° in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione.

443. Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo II di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori.

444. Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell' articolo precedente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole, ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà.

445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, *V. gli art.* 141 e 261.

Pe' danni cagionati con la semplice entrata nel fondo altrui con animali, *V. l'articolo.* 463 *n.* 3.

sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo.

Quando la soppressione de' termini è ad oggetto di usurpazione, la pena è fissata nell' *art.* 428.

Qui si parla de' danni volontariamente commessi: pe' danni colposi. *V. l'art.* 450.

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

446. In entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado.

447. Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un' ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno.

Se alla morte o alla ferita dell'animale ha dato occasione la inosservanza de' regolamenti, *Ved. l' art.* 461 *n.* 26.

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all'ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo.

448. I proprietarj, i fittajuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento; e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed in oltre in ambidue i casi con un'ammenda non maggiore del valore del danno, nè minore della metà del medesimo. V. l' art. 442.

449. Se uno de'mezzi di violenza definiti nello articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel qual caso quese pene maggiori saranno applicate.

450. L'incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà, o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da' fuochi accesi ne' campi in distanza dalle case, edifizj, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata da' regolamenti; ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artifizio accesi o

lanciati per negligenza o per imprudenza; come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti; sarà punito coll'ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni al presente capitolo.

451. Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato.

452. Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70: se si tratta di delitti, saranno puniti di uno o due gradi meno de' delitti consumati.

453. In tutti i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze

che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell' applicazione esser diminuite colla seguente proporzione.

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudice potrà discendere alla reclusione.

Se la pena sarà della reclusione o della relegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado. (1)

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

454. Ne' reati contra le proprietà qualificati per violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrono altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite po-

Per la definizione delle percosse o ferite gravi, *V.* l'*art.* 356.

(1) *Ministero di Grazia, e Giustizia. Circolare de' 27 settembre 1819.*

Si è proposto il dubbio seguente: Se una G. Corte criminale valendosi della facoltà conceduta dall'articolo 453 delle leggi penali, discende dalla reclusione o relegazione alla pena correzionale di prigionia, qual sarà l'effetto della rinunzia all'istanza privata che si trovava prodotta prima del giudizio?

La legge, sebbene nel caso dell' art. 453 permetta al Magistrato il discendere a pene minori, pure non altera la natura del reato, il quale rimane sempre soggetto alla sua primiera giurisdizione, come misfatto. Quindi la rinunzia alla istanza non produce alcun effetto. Nondimeno potranno le G. Corti considerarla come motivo per raccomandare il condannato alla clemenza di S. M.

tranno nell' applicazione esser diminuite di un grado.

V. l' art. 460 455. Per le sottrazioni e pe' danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, tra' conjugi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al conjuge trapassato, non vi è azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni.

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita, percossa o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno l' effetto del favore accordato alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi.

456. Il favore compreso nell' articolo precedente pe' danni commessi tra' congiunti *V. l' art. 76.* non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi.

457. Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi pe' quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà, a' termini dell' articolo 444.

458. Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il

reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità.

Per poter definire, se in questi ricettatori vi è complicità, *V. gli art.* 74 e 76.

459. Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si misura dall' utile percepito dal colpevole, nè dall' accrescimento degl' interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell' atto del reato.

460. Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell' articolo 455, e la proprietà dell' estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all' estraneo.

5.° coloro che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco;

6.° coloro che malgrado la intimazione fatta dall' autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine;

7.° coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile;

8.° coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino;

9.° coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o fionda, o altrimenti;

10.° coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizj cose che cadendo possono nuocere;

11.° coloro che gittino o espongano innanzi a' loro edifizj cose nocevoli per insalubri esalazioni;

12.° coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

13.° coloro che lascino abbandonati

Questa contravvenzione si commette con la sola omissione del riparo, o del nettamento: ma se per effetto dell' omissione avviene l' incendio, allora vi è il delitto preveduto nell' *art.* 450.

Vale la stessa osservazione fatta nel *n.* 5.

per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico, o da sella senza essere a portata di condurle e guidarle;

14° coloro che ne' casi d' incendj, inondazioni, naufragi, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigj o soccorsi, lo trascurino;

15.° coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400;

16.° coloro che vendono i generi oltre i prezzi delle *assise* imposte dalle autorità municipali, ne' casi ne' quali sia permesso a queste d' imporle;

17.° coloro che esercitano la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo;

18.° gli speziali che danno spedizione a ricette e ordinanze di persone non approvate;

19.° coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici; salvo il caso dell' articolo 324;

20.° coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l' ora fissata da' regolamenti;

21.° coloro che tengano carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;

22.° coloro che affittando carozze di piazza, calessi o altre vetture, esiganò somme

maggiori di quelle fissate da'regolamenti;

23.° coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell' abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono;

24.° gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;

25.° coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscono nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;

26.° coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui; *V. l'art. 441.*

27.° coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

28.° coloro che con cavalli, carozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell' interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;

29.° coloro che nelle strade, ne'cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino ai giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano;

Se si tengono case di giuoco, o pegni, vi è delitto a' termini degli *art.* 318 e 319.

*

30.° coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del.loro corso;

Pei casi in cui se ne sia fatto uso, *V. l' art.* 430 *n.* 6.

31.° coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure;

32.° le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d' indovinare, pronosticare o spiegare i sogni;

Se si commettano ingiurie; *V. gli art.* 365 e 366.

33.° gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

34.° coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

35.° i contravventori a'regolamenti sull' epidemie delle bestie;

Ove si commetta altro atto turpe vi è delitto. *Vedi l'art.* 345.

36.° i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all' abitato;

37.° coloro che lascino esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi, o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contro alle persone

462. Cadono in contravvenzione di polizia,

1.° coloro che disfidano a pietre; *V. la nota n. 11 all'art. 470.*

2.° coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnino altre armi contro alle persone;

3.° coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri;

4.° coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti e delitti;

5.° coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di là de' limiti della provocazione; *V. gli art. 161, 173 174 365, e seg.*

6.° coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;

7.° coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passaggieri;

8.° coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'ufiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne'casi preveduti dalle leggi per l' abbandono o per la esposizione di un fanciullo. *V. gli art. 403, a 406.*

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

Se l'incendio avviene vi è delitto a' termini dell'*art.* 450.

463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia

1.° coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de'sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio;

2.° coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;

3.° coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta;

4.° coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;

5.° coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati

e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole;

6.° coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all' autorità locale. Per costoro la pena è un'ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non risguarda ciò che è stabilito nelle *leggi civili* circa il rinvenimento de' tesori. *V. l' art. 636 delle leggi civile.*

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

464. La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l' ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell'ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 e 43.

465. Saranno presi e confiscati,

1.° le arme indicate al n.° 9.° dell' articolo 461;

2.° i commestibili e le bevande enunciate al n.° 15.° del medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o a colui che gli spacci, ed in caso che non possano esser migliorati, nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via;

3.° le tavole, gli strumenti, gli appa-

recchi de'giuochi, a' termini del n.° 29.° del medesimo articolo;

4.° i pesi e le misure indicate nel n.° 31.° dell' articolo medesimo;

5.° gli strumenti, gli utensili, e le divise che servono al mestiere d' indovino o pronosticante, secondo il n.° 32.° del citato articolo;

6.° le scale, i pali di ferro, e arme o gli strumenti indicati nel n.° 37.° dello stesso articolo 461;

7.° le arme indicate nel n.° 2.° dell' articolo 462.

V. l'art. 75. 466. Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena.

467. Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle *presenti leggi* per le contravvenzioni.

Disposizioni generali.

468. Ne' casi ne' quali le *presenti leggi* stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuati del dolo, discenderà alle pene di polizia.

V. lo statuto pen. milit. art. 1 e 61 a 73. 469. Pe' reati militari, gli Statuti militari di eccezione saranno osservati.

470. In tutte le altre materie non regolate dalle *presenti leggi*, e che formano il

soggetto di leggi o regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati (1).

FINE.

---

(1) Tali sono,

1. Le contravvenzioni in materia di caccia V. il decreto de' 26 marzo 1816.

2. I contrabbandi. V. la legge del 1 giugno 1817, e il decreto degli 8 settembre 1823. *V pure il Coment. sulla L. org. giudiz.*, nel quale vi è un trattato completo sul contrabbando.

3. I reati commessi da forzati, e loro custodi. V. lo Statuto penale de' 30 giugno 1819.

4. Le contravvenzioni alle Reali Riserve V. il Bando degli 11 luglio 1817, ed il Regolam. de' 7 gennajo 1818, riportati nel *Supplimento alla collez. delle Leggi serie ministeriale*, vol. 1.° del 1818 pag. 77, e seguenti. Vedi ancora il regolam. de' 20 aprile 1822, e il decreto dei 12 giugno 1825.

5. I reati forestali. V. la legge de' 21 agosto 1826, ed il detto *Comentario sulla Legge organica*, nel quale vi è un trattato completo su questa materia.

6. Le contravvenzioni circa la bollazione delle materie di oro e di argento. V. i decreti de' 2 agosto 1830, e de' 2 aprile 1833.

7. Le contravvenzioni in materia di pesca. V. il decreto de' 20 ottobre 1834.

8. Le contravvenzioni a' diversi regolamenti di polizia urbana o rurale, ed a quelli pubblicati in forza dell' art. 467 delle presenti leggi.

9. Le infrazioni delle leggi sanitarie e delle contumacie. Queste leggi sogliono essere transitorie, e portano talvolta anche la pena di morte.

10. Alcune altre contravvenzioni punite con mul-

te semplici, come quelle stabilite nella legge sul registro de' 21 giugno 1819, e nella legge sul notariato de' 26 novembre 1819 ec. ec. ec.

11. Disfide e pugne a pietre nella Capitale. Rescritti Reali riportati nel *Supplim. alla collez. delle leggi*, vol. 2.° del 1819. e *vol.* 1.° *del* 1820.

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE
NELLE LEGGI PENALI (1).

N. B. La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine.

A

---

(1) V. al principio del volume l' indice generale di tutt' i titoli, capitoli ec.

B

C

D

E

F

S

T

U

V

FINE DELLA TAVOLA.



